

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 20

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 17 maggio 2006

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. **190.** Sentenza 3 - 11 maggio 2006.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Costituzione in giudizio di parti e terzi intervenitori - Inosservanza del termine perentorio - Inammissibilità.
Intervento in giudizio di soggetti estranei al giudizio *a quo* - Inammissibilità.
Istruzione - Impiego pubblico - Istituti e scuole di istruzione secondaria, licei artistici e istituti d'arte - Incarichi di presidenza di durata annuale - Conferimento - Applicazione delle norme sulla riserva di posti per i disabili - Irragionevole compressione dei principi dell'eguaglianza e del merito, a danno dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.
 - D.l. 28 maggio 2004, n. 136 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186), art. 8-*bis*.
 - Costituzione, artt. 3, 4, 38 e 97.
- Istruzione - Impiego pubblico - Istituti e scuole di istruzione secondaria, licei artistici e istituti d'arte - Dichiarazione di incostituzionalità della norma che prevede l'applicabilità delle norme sulla riserva di posti per i disabili nelle procedure di conferimento degli incarichi di presidenza - Procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici - Evidente connessione tra le predette procedure - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.**
 - D.l. 28 maggio 2004, n. 136 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186), art. 8-*bis*.
 - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27..... Pag. 7
- N. **191.** Sentenza 3 - 11 maggio 2006.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Espropriazione per pubblica utilità - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione delle controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati, non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere - Contrasto con i principi costituzionali sul riparto di giurisdizione - Illegittimità costituzionale in parte qua.
 - D.lgs. 8 giugno 2001, n. 325, art. 53, comma 1, trasfuso nell'art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
 - Costituzione, artt. 25, 102, comma secondo, e 103 » 13
- N. **192.** Ordinanza 3 - 11 maggio 2006.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Straniero - Espulsione - Temporanea sospensione del decreto in favore delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, nonché del marito convivente - Richiesta di estensione della disciplina anche nei confronti dello straniero extracomunitario legato da una relazione affettiva con una cittadina italiana, in stato di gravidanza - Denunciata disparità di trattamento con carenza di tutela della famiglia di fatto e dei conseguenti diritti-doveri - Manifesta infondatezza della questione.
 - D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 art. 19, comma 2, lettera *d*).
 - Costituzione, artt. 2, 30 e 32 » 21

- N. 193. Ordinanza 3 - 11 maggio 2006.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Prova - Informazioni fornite agli ufficiali di polizia giudiziaria da informatore non esaminato come testimone, e deceduto prima della verbalizzazione delle sue dichiarazioni - Acquisizione o utilizzabilità in dibattimento - Ritenuta esclusione - Denunciata lesione del principio di eguaglianza con riferimento alla fase delle indagini preliminari, lesione del diritto di difesa e dei principi sul giusto processo - Censura di norma inconferente e omessa attività del rimettente in direzione di una congrua opzione ermeneutica - Manifesta inammissibilità della questione.
- Cod. proc. pen., art. 203.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111 Pag. 24
- N. 194. Ordinanza 3 - 11 maggio 2006.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Appartenenti alla carriera diplomatica - Trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età - Esclusione - Denunciata disparità di trattamento in relazione ad altri dipendenti pubblici, lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.
- D.l. 28 maggio 2004, n. 136 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186), art. 1-*quater*, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 97 » 27
- N. 195. Ordinanza 3 - 11 maggio 2006.
Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Parlamento - Immunità parlamentare - Processo penale a carico di un deputato per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione, emessa dalla Camera di appartenenza, di insindacabilità delle opinioni espresse - Ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo del conflitto - Ammissibilità - Comunicazione e notifiche conseguenti.
- Delibera della Camera dei deputati del 12 aprile 2005.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3 » 30
- N. 196. Ordinanza 3 - 11 maggio 2006.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.
Demanio e patrimonio - Ambiente - Rilascio delle concessioni sul demanio marittimo ricadente nelle aree marine protette - Nota ministeriale in merito all'applicazione di un parere del Consiglio di Stato sul riparto delle competenze in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e zone di mare ricadenti nelle aree marine protette - Ricorso della Regione Campania - Denunciata lesione delle competenze della Regione e del principio di leale collaborazione - Mancanza di corrispondenza tra l'oggetto del ricorso e il contenuto della delibera di impugnazione adottata dalla Giunta regionale - Manifesta inammissibilità del conflitto.
- Nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la difesa del mare 20 marzo 2003, n. SDH/2/2312.
- Costituzione, artt. 114, 117 e 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 118; legge Regione Campania 26 luglio 2002, n. 16; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 39, comma 3 » 32
- N. 197. Ordinanza 3 - 11 maggio 2006.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Controversie di lavoro - Questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998 - Termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti privati, lesione della tutela giurisdizionale e dei diritti del lavoratore - Manifesta infondatezza della questione.
- D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 36 » 36

- N. 198. Ordinanza 3 - 11 maggio 2006.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Procedimento civile - Parte - Persona che sia incapace naturale - Nomina di un curatore speciale - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto alle ipotesi che prevedono la curatela speciale, lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
- Cod. proc. civ., art. 78.
- Costituzione, artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo..... Pag. 38
- N. 199. Ordinanza 3 - 11 maggio 2006.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Regione Lombardia - Intervento in giudizio - Inosservanza del termine perentorio - Inammissibilità.
Commercio - Norme della Regione Lombardia - Chiusura domenicale degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio - Sanzioni pecuniarie - Denunciato aggravamento della sanzione amministrativa prevista dalla legislazione statale, con lesione del principio di eguaglianza, irragionevolezza, lesione del principio del diritto comunitario della libera prestazione dei servizi, compressione della libertà di iniziativa economica, lesione dei principi del riparto di competenze tra Stato e Regioni - Censura di norma che non deve essere applicata nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.
- Legge Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5, art. 7, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 11, 41 e 117.
Commercio - Norme della Regione Lombardia - Chiusura domenicale degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio - Sanzioni pecuniarie - Denunciato aggravamento della sanzione amministrativa prevista dalla legislazione statale, con lesione del principio di eguaglianza, irragionevolezza, lesione del principio del diritto comunitario della libera prestazione dei servizi, compressione della libertà di iniziativa economica, lesione dei principi del riparto di competenze tra Stato e Regioni - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5, art. 7, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 11 e 117..... » 40

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 54. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 aprile 2006 (della Regione Campania).
Sanità pubblica - Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione - Direttore Generale della ASL - Requisiti - Previsione in alternativa all'esperienza quinquennale in posizione dirigenziale del mandato parlamentare di senatore, o deputato della Repubblica, o Consigliere regionale - Ricorso della Regione Campania - Denunciata irragionevolezza - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di ordinamento degli uffici ed enti amministrativi dipendenti dalla Regione - Violazione del principio della leale collaborazione per mancanza d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Violazione del principio di tutela della salute - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
- Legge 1° febbraio 2006, n. 43, art. 2, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 32, 97, 114, 117, 118, 119 e 120..... » 43

- n. 55. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 aprile 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Lavoro e occupazione - Legge della Regione Puglia - Disposizioni concernenti la conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti - Previsto mantenimento dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un lavoro temporaneo o a tempo determinato fino dodici mesi o sei mesi se si tratta di giovani, indipendentemente dal reddito che ne sia derivato - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione della potestà legislativa esclusiva statale nella materia della previdenza sociale - Contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale nella materia concorrente della tutela e sicurezza del lavoro.

- Legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4, art. 1, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. o) e comma terzo; decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, art. 4, comma 1, lett. a), c), e d), come sostituito dall'art. 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

Lavoro e occupazione - Legge della Regione Puglia - Disposizioni concernenti la conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti - Prevista applicazione retroattiva (1° gennaio 2003) - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai soggetti di altre Regioni in analoga situazione - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4, art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 97

Pag. 46

- n. 138. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 aprile 2006) della Commissione tributaria provinciale di Alessandria del 17 febbraio 2005 .

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda - Competenza all'irrogazione attribuita all'Agenzia delle Entrate - Conseguente competenza del giudice tributario sulle relative controversie, anziché del giudice ordinario (del lavoro) - Irrazionalità - Violazione del principio del divieto di istituzione di giudici speciali.

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito in sede di conversione dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all'art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
- Costituzione, artt. 102, comma secondo, e VI Disposizione transitoria e finale.

In subordine: Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse.

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, art. 3

» 48

- n. 139. Ordinanza del Tribunale di Cuneo del 25 febbraio 2006.

Impiego pubblico - Dipendenti di pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni lavorative non superiori al 50 per cento di quello a tempo pieno - Divieto di iscrizione all'albo professionale - Ingiustificato deterioro trattamento dei pubblici dipendenti abilitati all'esercizio della professione di avvocato rispetto a quelli abilitati all'esercizio di altre professioni (es., commercialisti, ingegneri), per i quali non sussiste detta limitazione - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto agli avvocati della comunità europea pubblici dipendenti - Incidenza sul diritto al lavoro - Violazione dei principi di tutela del lavoro e di libertà di iniziativa economica privata.

- Legge 25 novembre 2003, n. 339, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 41

» 50

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 190

Sentenza 3 - 11 maggio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Costituzione in giudizio di parti e terzi interventori - Inosservanza del termine perentorio - Inammissibilità.

Intervento in giudizio di soggetti estranei al giudizio *a quo* - Inammissibilità.

Istruzione - Impiego pubblico - Istituti e scuole di istruzione secondaria, licei artistici e istituti d'arte - Incarichi di presidenza di durata annuale - Conferimento - Applicazione delle norme sulla riserva di posti per i disabili - Irragionevole compressione dei principi dell'eguaglianza e del merito, a danno dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.l. 28 maggio 2004, n. 136 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186), art. 8-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, 4, 38 e 97.

Istruzione - Impiego pubblico - Istituti e scuole di istruzione secondaria, licei artistici e istituti d'arte - Dichiarazione di incostituzionalità della norma che prevede l'applicabilità delle norme sulla riserva di posti per i disabili nelle procedure di conferimento degli incarichi di presidenza - Procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici - Evidente connessione tra le predette procedure - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- D.l. 28 maggio 2004, n. 136 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186), art. 8-*bis*.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8-*bis* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, promosso con ordinanza del 6 ottobre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, su ricorso proposto da Grappa Rosa ed altri contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed altri, iscritta al n. 578 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di costituzione di Grappa Rosa ed altri, di Ruggeri Marcello, Bianco Clara Carmela e Quaranta Adele, di Campa Marino, Calò Fernando e Albanese Luigi Antonio;

Udito nella camera di Consiglio del 5 aprile 2006 il giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-*bis* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La disposizione impugnata stabilisce che le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), si applicano alle procedure concorsuali relative al reclutamento dei dirigenti scolastici (art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte.

Dinanzi al Tribunale pende il giudizio promosso da alcuni docenti — inseriti nella graduatoria provinciale «B» di Lecce relativa agli incarichi annuali di dirigenza scolastica per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2005/2006 — per l'annullamento, previa sospensiva, della graduatoria nella parte in cui è riconosciuto ai concorrenti, mediante l'annotazione accanto al loro nominativo delle sigle «N» (Invalido civile) ed «M» (Orfano o vedovo di guerra, per servizio o per lavoro), il diritto alla riserva dei posti in applicazione dell'art. 8-*bis* suddetto.

Il giudice premette che i ricorrenti, asserendo di essere pregiudicati dal riconoscimento della riserva ai concorrenti che occupavano un posto deteriore in graduatoria, avevano chiesto l'annullamento della graduatoria per violazione dell'art. 8-*bis*, interpretando la norma nel senso che essa presuppone la disoccupazione dei soggetti facenti parte delle categorie protette, con conseguente inapplicabilità ai docenti di ruolo della pubblica istruzione. Subordinatamente, avevano eccepito l'illegittimità costituzionale dello stesso articolo per l'ipotesi che venisse interpretato nel senso di ammettere alla riserva i soggetti privi del requisito della disoccupazione.

1.1. — Sospesa la graduatoria sino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, il giudice remittente, nel soffermarsi sulla rilevanza, argomenta in ordine all'interpretazione ritenuta più plausibile sia della legge n. 68 del 1999 che della norma impugnata.

Il primo presupposto interpretativo è che le quote di riserva nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni postulano necessariamente lo stato di disoccupazione, anche dopo la legge n. 68 del 1999. Il problema sorge, per le assunzioni tramite procedure selettive, dal rapporto tra l'art. 7, comma 2, contenente il rinvio all'art. 8, comma 2, e l'art. 16, comma 2, della suddetta legge del 1999. Secondo il remittente, l'apparente antinomia è risolta ritenendo che l'art. 16 non consente il superamento dello stato di disoccupazione, ma si limita a «facilitare l'Amministrazione ad assumere i disabili che ne abbiano diritto per merito di graduatoria», anche a prescindere dallo stato di disoccupazione e anche in esubero rispetto ai posti ad essi riservati nel concorso, per assolvere all'onere delle assunzioni obbligatorie. A sostegno richiama la giurisprudenza che perviene alla stessa conclusione, pur con argomentazioni diverse. Dà conto, poi, dell'opposto e non condiviso indirizzo giurisprudenziale che, sulla base del suddetto art. 16, ha ritenuto superato il necessario presupposto della disoccupazione per l'operatività delle quote di riserva.

Il secondo presupposto interpretativo è che l'art. 8-*bis* si riferisce necessariamente al personale già occupato, così introducendo una deroga al corretto principio secondo cui le quote di riserva nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni postulano necessariamente lo stato di disoccupazione, anche dopo la legge n. 68 del 1999.

Il remittente conclude che la causa non può essere definita indipendentemente dalla questione di costituzionalità.

1.2. — In ordine alla non manifesta infondatezza, il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale in tema di assunzioni privilegiate nell'impiego pubblico, secondo la quale la tutela delle categorie protette, accordata consentendo un più agevole reperimento di un'occupazione, andrebbe ragionevolmente temperata con l'interesse, di pari rango costituzionale, a che la pubblica amministrazione possa disporre di strumenti di selezione volti

alla provvista di impiegati idonei allo svolgimento delle funzioni. D'altra parte, aggiunge il Tribunale amministrativo regionale, nella Costituzione non è rinvenibile una tutela delle categorie protette estesa dall'ingresso nel mondo del lavoro allo sviluppo di carriera, prescindendo dall'interesse di altri soggetti presenti o aspiranti ad entrarvi, oltre che dall'interesse dell'amministrazione. L'art. 38 Cost. si limita a stabilire che «gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale» e non attribuisce un diritto incondizionato a posizioni di favore nell'ambito dei percorsi professionali. La stessa legge n. 68 del 1999 non disciplina istituti volti a favorire lo sviluppo di carriera dei soggetti svantaggiati. Comunque, non appare conforme a Costituzione una previsione che, muovendo dall'intento di favorire tale sviluppo, sacrifichi irragionevolmente e ingiustificatamente le posizioni di soggetti meritevoli di tutela all'interno dell'impiego pubblico e l'interesse della stessa amministrazione pubblica.

Pertanto, l'art. 8-*bis*, nel consentire ai docenti svantaggiati, ai sensi della legge n. 68 del 1999, di fruire delle quote di riserva nelle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici e il conferimento degli incarichi annuali di presidenza, in tal modo prescindendo dallo stato di disoccupazione, contrasta con molteplici parametri costituzionali. Con l'art. 3 Cost., atteso che il riconoscimento della tutela incondizionata alle categorie protette comprimerebbe posizioni giuridiche professionali consolidate in capo ad altri soggetti, come nel caso di specie i controinteressati. Con l'art. 4 Cost., per gli stessi motivi, essendo questo volto a promuovere le condizioni idonee a rendere effettivo l'esercizio del diritto al lavoro, mentre la norma censurata violerebbe il diritto al lavoro di coloro che perdono il posto. Con l'art. 38, terzo comma, Cost., atteso che la norma impugnata, non limitandosi a favorire l'avviamento professionale, ma promuovendo indiscriminatamente lo sviluppo di carriera, supererebbe gli adeguati livelli di tutela imposti dal rispetto dei canoni di solidarietà che devono ispirare la legislazione sociale, specialmente in materia di impiego pubblico. Con l'art. 97 Cost., violando i canoni di buon andamento e imparzialità, mediante la compressione dell'esigenza della pubblica amministrazione alla selezione dei soggetti maggiormente idonei a ricoprire le posizioni di responsabilità, in tal modo travalicando il *quantum* di tutela riconoscibile ai soggetti svantaggiati dagli artt. 3, 4, e 38 Cost.

2. — I ricorrenti del giudizio principale si sono costituiti fuori termine.

3. — Sono intervenuti i convenuti in altri analoghi processi dinanzi al Tribunale amministrativo regionale di Lecce, relativi alle graduatorie delle Province di Brindisi e di Taranto, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, per difetto di giurisdizione del giudice *a quo* e, in via gradata, l'infondatezza della questione di costituzionalità.

4. — In prossimità della data fissata per la camera di consiglio, hanno presentato memorie sia i ricorrenti costituiti tardivamente che i terzi intervenuti.

5. — Inoltre, fuori termine, sono intervenuti altri terzi, essendo parti in un diverso processo nel corso del quale è stata successivamente sollevata identica questione di costituzionalità.

Considerato in diritto

1. — È all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-*bis* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione.

La disposizione impugnata stabilisce che le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), si applicano alle procedure concorsuali relative al reclutamento dei dirigenti scolastici (art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte.

Il giudice remittente (dinanzi al quale pende il giudizio promosso da alcuni docenti — inseriti nella graduatoria provinciale «B» di Lecce relativa agli incarichi annuali di dirigenza scolastica per il settore formativo della

scuola primaria e secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2005/2006 — per l'annullamento, previa sospensiva, della graduatoria, nella parte in cui è riconosciuto ai concorrenti il diritto alla riserva dei posti in applicazione dell'art. 8-*bis* suddetto) solleva la questione assumendo due presupposti interpretativi.

In primo luogo, il Tribunale amministrativo regionale sostiene che il principio, secondo cui le quote di riserva nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni postulano necessariamente lo stato di disoccupazione del soggetto interessato — costante nella vigenza della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) —, persiste anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 68 del 1999. Il Tribunale amministrativo regionale si sofferma sull'apparente antinomia tra l'art. 7, comma 2, contenente il rinvio all'art. 8, comma 2, e l'art. 16, comma 2, della citata legge del 1999. Ritiene poi che l'impugnato art. 8-*bis* introduca una deroga al suddetto principio per i soli dirigenti scolastici e per gli incarichi di presidenza, non potendo che riferirsi, per non essere privo di destinatari, al personale in servizio, sicuramente non disoccupato.

Ciò premesso, secondo il remittente, l'art. 8-*bis* contrasterebbe: con l'art. 3 Cost., atteso che il riconoscimento della tutela incondizionata alle categorie protette comprimerebbe posizioni giuridiche consolidate in capo ad altri soggetti; con l'art. 4 Cost., per gli stessi motivi, essendo questo volto a promuovere le condizioni idonee a rendere effettivo l'esercizio del diritto al lavoro, mentre la norma censurata violerebbe il diritto al lavoro di coloro che perdono il posto; con l'art. 38, terzo comma, Cost., atteso che la norma impugnata, non limitandosi a favorire l'avviamento professionale, ma promuovendo indiscriminatamente lo sviluppo di carriera, supererebbe gli adeguati livelli di tutela imposti dal rispetto dei canoni di solidarietà che devono ispirare la legislazione sociale, specialmente in materia di impiego pubblico; con l'art. 97 Cost., violando i canoni di buon andamento e imparzialità, mediante la compressione dell'esigenza della pubblica amministrazione alla selezione dei soggetti maggiormente idonei a ricoprire le posizioni di responsabilità, in tal modo travalicando il livello di tutela riconoscibile ai soggetti svantaggiati dagli artt. 3, 4, e 38 Cost.

Sostanzialmente, il Tribunale censura la previsione delle quote di riserva nell'attribuzione degli incarichi annuali di presidenza (e nelle procedure concorsuali per la dirigenza scolastica) sotto il profilo del difetto di ragionevolezza di una deroga rispetto al principio, valevole in generale per l'applicabilità delle quote, che presuppone lo stato di disoccupazione. La deroga attribuisce una tutela che va oltre quella costituzionalmente riconosciuta dall'art. 38 Cost. Non limitando l'operatività delle quote all'avvio al lavoro dei disoccupati, ma facendole operare nello sviluppo di carriera, la disposizione supererebbe i livelli di tutela costituzionalmente imposti dal rispetto del canone di solidarietà. Travalicando il livello di tutela riconoscibile ai soggetti svantaggiati sulla base della Costituzione, comprimerebbe irragionevolmente l'esigenza dell'amministrazione alla selezione dei soggetti maggiormente idonei a ricoprire posizioni di responsabilità.

2. — Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dei ricorrenti del giudizio principale e l'inammissibilità dell'intervento dei terzi rispetto allo stesso giudizio. Entrambi sono stati effettuati oltre il termine stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), computato secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Tale termine è, per costante orientamento di questa Corte, perentorio (sentenza n. 108 del 2006).

3. — Sempre in via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile l'intervento tempestivo dei docenti estranei al giudizio *a quo*, convenuti in altri analoghi processi dinanzi al Tribunale amministrativo regionale di Lecce, relativi alle graduatorie delle Province di Brindisi e di Taranto. È principio consolidato quello della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio principale e del giudizio incidentale; principio derogabile nei casi in cui il giudizio costituzionale incida direttamente su posizioni giuridiche soggettive e i titolari di esse non abbiano la possibilità di difenderle come parti del processo di provenienza, a nulla rilevando che le parti intervenute abbiano in corso giudizi analoghi a quello principale. In tale ultimo caso, come questa Corte ha già affermato (ordinanza n. 179 del 2003), «la contraria soluzione si risolverebbe nella sostanziale soppressione del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale».

4. — La questione è fondata.

È opportuno premettere il quadro normativo entro il quale si inserisce la disposizione impugnata. I datori di lavoro pubblici, come i privati, sono obbligati ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie

protette nella percentuale prevista dalla legge in relazione al numero degli occupati. La legge n. 68 del 1999 si occupa del lavoro nelle pubbliche amministrazioni in due disposizioni: l'art. 7 e l'art. 16. Con riferimento alle assunzioni tramite procedure selettive, che qui interessano, l'art. 7, comma 2, prevede (stante il richiamo all'art. 36, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 29 del 1993, ora art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche») che i disabili — iscritti nella graduatoria dei disoccupati di cui al successivo art. 8 — hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso. Secondo l'art. 16, comma 2, i disabili idonei nei concorsi pubblici possono essere assunti — ai fini del rispetto della quota d'obbligo — anche se non disoccupati e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

D'altro canto, per il reclutamento dei dirigenti scolastici (la cui qualifica è stata introdotta nel 1998, mediante l'aggiunta dell'art. 25-*bis* al d.lgs. n. 29 del 1993, ora art. 25 del d.lgs. n. 165 del 2001), l'art. 29, cui rinvia la norma impugnata, prevede il corso-concorso, al quale sono ammessi i docenti laureati, in ruolo da almeno sette anni. Gli incarichi di presidenza di durata annuale, propri dell'ordinamento precedente (art. 477 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; art. 22, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001»; artt. 1-*sexies* e 1-*octies*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante «Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti», introdotti dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43), continuano a sussistere in via transitoria, per effetto della stessa disposizione, e sono conferiti a docenti in possesso di determinati requisiti di professionalità, sulla base di graduatorie compilate secondo titoli di servizio, di studio e di cultura (ordinanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 40 del 2005). Ai sensi dell'art. 8-*bis* impugnato, gli incarichi annuali di presidenza (e, nel prossimo futuro, quelli di dirigente scolastico) sono conferiti seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve di posti per le categorie protette.

Secondo il sopra descritto quadro normativo — correttamente ricostruito dal giudice remittente in direzione conforme alla giurisprudenza prevalente — le quote di riserva nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni postulano necessariamente lo stato di disoccupazione del soggetto interessato, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 68 del 1999, essendo solo consentito (art. 16 cit.) alle amministrazioni di prescindere dallo stato di disoccupazione qualora ritengano di saturare l'aliquota da riservare agli invalidi, anche in deroga al limite percentuale dei posti riservati nei concorsi pubblici. Conseguentemente, l'art. 8-*bis*, che deve essere riferito al personale in servizio, risultando altrimenti privo di destinatari, introduce una deroga al necessario stato di disoccupazione di cui al suddetto principio, per i soli dirigenti scolastici e per i presidi incaricati.

4.1. — In base agli artt. 3 e 97 Cost., la progressione di carriera dei dipendenti pubblici deve avvenire nel rispetto dei principi di eguaglianza e di imparzialità, a seguito di valutazioni comparative della preparazione e delle esperienze professionali. L'art. 38, terzo comma, Cost. dispone che i disabili hanno diritto «all'avviamento professionale». Dunque, i disabili sono favoriti nell'accesso alle attività professionali e nell'inserimento nei posti di lavoro.

In applicazione della suddetta norma costituzionale, posta a tutela dei disabili, la legislazione ordinaria stabilisce, per questi, il diritto al lavoro e alla conservazione del posto, il diritto a speciali modalità per lo svolgimento dei concorsi, il diritto alla precedenza nell'assegnazione della sede e nelle procedure di trasferimento a domanda, il diritto a prestazioni compatibili con le minorazioni, il diritto all'assistenza per recarsi al posto di lavoro, il diritto a non essere trasferiti senza consenso, il diritto a progetti individuali di integrazione.

Nella ponderazione degli interessi in gioco, quelli ispirati al principio di eguaglianza e del merito e quelli ispirati al principio solidaristico, la Costituzione consente la prevalenza del secondo sul primo per quanto attiene all'accesso al lavoro, ma non prevede altrettanto per la progressione in carriera dei disabili già occupati.

La legge ordinaria che, oltre a favorire l'accesso dei disabili al lavoro, ne agevola la carriera, produce una irragionevole compressione dei principi dell'eguaglianza e del merito, a danno dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione.

L'equilibrio tra i due interessi pubblici, quello che riguarda l'eguaglianza e il buon andamento degli uffici pubblici e quello che attiene alla tutela dei disabili, è stabilito dall'art. 38 Cost., che consente di derogare al primo solo per favorire l'accesso dei disabili agli uffici pubblici, non la loro progressione, una volta entrati.

Questa Corte ha già avuto modo di stabilire, vigente la precedente legislazione, che la tutela assicurata ai disabili tramite le quote concerne i disoccupati (sentenze n. 93 del 1985 e n. 279 del 1983) ed è volta alla facilitazione del reperimento della prima occupazione (sentenze n. 622 del 1987, n. 55 del 1961 e n. 38 del 1960). Nella stessa direzione sono orientati i principali atti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (Regole standard sulle pari opportunità dei disabili del 20 dicembre 1993, risoluzione n. 48 del 1996 dell'Assemblea generale, regola n. 7) e dell'Unione Europea (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, artt. 21 e 26), che dispongono il divieto di discriminazioni nell'accesso all'impiego.

Si deve aggiungere che il regime di favore nella progressione degli insegnanti imposto dall'art. 8-bis produce una ulteriore disuguaglianza, in quanto riservato ai soli disabili occupati nella scuola.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8-bis del decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 dello stesso anno, nella parte in cui si riferisce alle procedure per il conferimento degli incarichi di presidenza.

Data l'evidente connessione tra le predette procedure, rilevanti nel giudizio *a quo*, e le procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici previste dall'art. 29 del d.lgs. n. 165 del 2001, cui rinvia la norma impugnata, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, va dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte residua dello stesso articolo 8-bis.

Resta assorbito l'ulteriore profilo relativo all'art. 4 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nella parte in cui si riferisce alle procedure per il conferimento degli incarichi di presidenza;

Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della parte residua dello stesso articolo 8-bis.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: CASSESE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 191

Sentenza 3 - 11 maggio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblica utilità - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione delle controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati, non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere - Contrasto con i principi costituzionali sul riparto di giurisdizione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- D.lgs. 8 giugno 2001, n. 325, art. 53, comma 1, trasfuso nell'art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
- Costituzione, artt. 25, 102, comma secondo, e 103.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo *B*), trasfuso nell'art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo *A*), promossi con ordinanze del 22 ottobre 2004 e del 5 maggio 2005 dal Tribunale amministrativo per la Calabria sui ricorsi proposti da Marzano Fabrizio ed altri contro il Ministero dell'interno ed altri e da Carè Ilario contro il Comune di Nardodipace, iscritte ai numeri 36 e 425 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 7 e 37, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Udito nella Camera di consiglio dell'8 marzo 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 22 ottobre 2004 (n. 36 del 2005), il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 25 e 102, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo *A*), nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie aventi per oggetto [...] i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico», segnatamente allorché detti comportamenti riguardino progetti la cui dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza sia intervenuta prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001.

1.1. — Il giudizio, introdotto nell'anno 2000, nel corso del quale il dubbio è stato prospettato, ha avuto origine da una causa intentata dagli eredi del titolare di un fondo, oggetto di accessione invertita, contro il Ministero dell'interno, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) e il Concordato preventivo IGIEMME, già impresa Grandinetti Michele costruzioni s.n.c. (quest'ultima in qualità di concessionaria per l'espropriazione e per l'esecuzione

dei lavori), al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti in conseguenza della perdita della proprietà di un immobile, che, durante il periodo di occupazione disposta in vista della realizzazione di un'opera pubblica, aveva subito una radicale trasformazione, in mancanza di un valido decreto di esproprio.

1.2. — In punto di rilevanza, osserva il rimettente che il comma 1 dell'art. 53 del d.P.R. n. 327 del 2001 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie aventi per oggetto [...] i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico», mentre il successivo comma 3 mantiene ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le sole controversie riguardanti «la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa».

Rileva quindi come la giurisprudenza, nell'affrontare le problematiche di diritto transitorio connesse all'entrata in vigore del testo unico sulle espropriazioni, abbia distinto tra norme di carattere sostanziale e norme di carattere processuale, condivisibilmente ritenendo queste ultime, e quindi anche l'art. 53, applicabili a tutti i giudizi pendenti, pur se introdotti prima dell'entrata in vigore del testo unico stesso: del resto — rileva il rimettente — la predetta norma si salda, ad essi sostituendosi, con l'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e con l'art. 7, lettera b), della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), che già attribuivano tali controversie al giudice amministrativo. L'applicazione del primo comma dell'art. 53 comporta, pertanto, che la cognizione della controversia dedotta in giudizio — che «verte in ordine alla domanda di riparazione del pregiudizio subito dal privato in conseguenza di un comportamento materiale dell'amministrazione qualificabile come illecito» — spetta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

1.3. — In punto di non manifesta infondatezza, ricorda il giudice *a quo* che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 204 del 2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera b), della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti», anziché delle sole controversie aventi per oggetto «gli atti e i provvedimenti», delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia, e cioè in una materia che abbraccia tutti gli aspetti dell'uso del territorio, ivi compresa la disciplina dell'acquisizione dei beni all'amministrazione a seguito, o per effetto, di procedimenti espropriativi.

Orbene, le stesse argomentazioni che hanno indotto il giudice delle leggi alla declaratoria di incostituzionalità, nei termini innanzi precisati — e segnatamente l'affermazione secondo cui nei «comportamenti [...] la pubblica amministrazione non esercita nemmeno mediatamente [...] alcun pubblico potere», e che «la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio» non è sufficiente «perché si radichi la giurisdizione del giudice amministrativo (il quale davvero assumerebbe le sembianze di giudice «della» pubblica amministrazione, con violazione degli artt. 25 e 102, secondo comma, della Costituzione) —, si presterebbero ad operare con riferimento alla devoluzione al giudice amministrativo dei comportamenti della pubblica amministrazione in materia espropriativa, a meno che essi non riguardino progetti in relazione ai quali la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza sia stata pronunciata dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001: e invero in tal caso ben potrebbe l'amministrazione avvalersi del disposto dell'art. 43, comma 1, per il quale «valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni». La previsione di un siffatto potere di dichiarazione «postuma» di pubblica utilità dell'opera, connotato da evidenti profili di discrezionalità, consentirebbe infatti — nella prospettiva adottata dalla Corte costituzionale con riguardo all'ipotesi, per vero di portata minore, di uso, da parte della pubblica amministrazione, di strumenti intrinsecamente privatistici, in quanto forma di esercizio «mediato» del potere pubblico — di ritenere giustificata l'attribuzione della materia al giudice amministrativo.

Il medesimo potere, peraltro, differenzerebbe nettamente la fattispecie di cui all'art. 53 del d.P.R. n. 327 del 2001, da quella di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998; il che spiegherebbe anche perché la Corte nella sentenza n. 204 del 2004 non ritenne di estendere d'ufficio la statuizione di illegittimità anche a tale ultima norma, *ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87*.

Sottolinea, infine, il rimettente che nel caso dedotto in giudizio la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera è intervenuta «ben prima del 30 giugno 2003».

1.4. — Per le ragioni esposte il T.a.r. per la Calabria ritiene non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001, nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie aventi per oggetto [...] i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico», segnatamente allorché detti comportamenti riguardino progetti la cui dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza è intervenuta prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001, per violazione degli artt. 25 e 102, secondo comma, della Costituzione.

2. — Con ordinanza del 5 maggio 2005 (n. 425 del 2005), il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo B) — «cui è conforme l'art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327» — per contrasto con l'art. 103 della Costituzione, nella parte in cui prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie concernenti i comportamenti delle amministrazioni pubbliche, e dei soggetti equiparati, in materia di espropriazione per pubblica utilità.

2.1. — Il dubbio è stato prospettato nel corso di un giudizio proposto dal proprietario di un terreno, oggetto di decreto di occupazione d'urgenza emesso dal Sindaco del comune di Nardodipace in data 14 gennaio 1992, in vista della realizzazione, entro cinque anni dalla data dell'immissione in possesso, di infrastrutture di carattere turistico-sportivo. Decorso tale termine senza che fosse stato emesso provvedimento di esproprio né corrisposta alcuna indennità, il ricorrente, dopo avere adito il Tribunale di Vibo Valentia, che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a conoscere la controversia, aveva chiesto al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria la condanna del convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione nonché al risarcimento del danno per la perdita del diritto dominicale conseguente all'irreversibile trasformazione del fondo.

2.2. — Osserva il rimettente che quest'ultima domanda si fonda sull'avvenuto perfezionamento di una fattispecie di occupazione acquisitiva, nella quale l'acquisto della proprietà del fondo, in mancanza di tempestivo e formale provvedimento di esproprio, si ricollega alla sua irreversibile trasformazione, avvenuta nell'ambito di un procedimento ablativo iniziato con una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità. Peraltro — osserva il rimettente — rispetto a tale parte del *petitum* si impone la verifica della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, posto che, dopo l'introduzione del giudizio, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, dichiarativa della parziale illegittimità, per contrasto con l'art. 103 della Costituzione, dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1998, modificato dall'art. 7, comma 1, lettera *b*), della legge n. 205 del 2000 nella parte in cui, comprendendo nella giurisdizione esclusiva, anche i «comportamenti», estende la cognizione del giudice amministrativo a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita nemmeno mediamente, «e cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici, alcun pubblico potere».

Ricorda segnatamente il giudice *a quo* che il fenomeno dell'occupazione acquisitiva è stato unanimemente ricondotto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica, prevista dall'art. 34, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 80 del 1998, in considerazione del riferimento, contenuto in tale disposizione, ai «comportamenti» delle amministrazioni e dell'ampia nozione di «urbanistica» accolta dal comma 2 della stessa norma, secondo una prospettiva fatta propria anche dal giudice delle leggi, nella sentenza innanzi menzionata.

Segnala quindi che, ai fini della decisione della controversia dedotta in giudizio, assume rilevanza l'art. 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, il quale, parzialmente riproduttivo dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998, e non toccato dalla pronuncia di incostituzionalità, afferma la perdurante vigenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in ordine alle controversie concernenti fattispecie di appropriazione acquisitiva.

Precisa, in particolare, il giudicante di non condividere l'assunto secondo cui l'intervento attuato dalla Consulta nei confronti dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 avrebbe travolto anche l'art. 53, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001, nella parte in cui estende la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai «comportamenti» della pubblica amministrazione: a suo avviso, tale approdo ermeneutico sarebbe in contrasto con le previsioni di legge — e segnatamente con l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in base al quale spetta alla Corte costituzionale individuare le

disposizioni la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata — oltre che contraddetto e dalla diversa estensione della previsione racchiusa nella norma censurata, estesa anche agli accordi, e dal suo carattere speciale rispetto al disposto dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998.

Segnala altresì il rimettente che l'art. 53 del d.P.R. n. 327 del 2001 si inserisce nel contesto normativo delle espropriazioni, in cui vi è una forte accentuazione dei poteri di carattere autoritativo e in cui sono presenti norme, come l'art. 43, che, sia pure in vista del superamento del fenomeno dell'occupazione appropriativa, «sembrerebbero strettamente collegate alla previsione concernente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine ai comportamenti dell'amministrazione pubblica», quanto meno con riferimento alla mera utilizzazione del bene per finalità di pubblico interesse.

2.3. — In punto di non manifesta infondatezza, osserva il Tribunale rimettente che gli argomenti che indussero la Corte costituzionale a dichiarare la parziale illegittimità dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998, ben potrebbero riferirsi anche all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325. E, invero, nella menzionata pronuncia, il giudice delle leggi, escluso che l'art. 103 della Costituzione abbia conferito al legislatore ordinario una assoluta e incondizionata discrezionalità nell'individuazione delle materie da devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ritenne non conforme al dettato costituzionale l'art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998, nella parte in cui estendeva detta giurisdizione, in materia urbanistica ed edilizia, anche ai comportamenti, così allargando l'ambito della giurisdizione esclusiva a fattispecie in cui la pubblica amministrazione non esercita, neppure mediatamente, un pubblico potere.

La decisione della Corte costituzionale avvalorerebbe allora il dubbio di contrasto col medesimo parametro anche dell'art. 53 del testo unico delle espropriazioni, norma che, benché non meramente riproduttiva dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998, e speciale rispetto ad essa, riconduce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fattispecie nelle quali l'acquisto della proprietà del bene si realizza in conseguenza di meri comportamenti della pubblica amministrazione.

2.4. — In ordine alla rilevanza della questione, osserva il rimettente che il giudizio, concernente una fattispecie acquisitiva perfezionatasi prima dell'entrata in vigore del nuovo testo unico in materia di espropriazioni, avvenuta il 30 giugno 2003, è stato introdotto successivamente a tale data, risultando il ricorso notificato il 26 settembre 2003 e depositato il successivo 13 ottobre. Di modo che, ai sensi dell'art. 5 del codice di procedura civile, non possono esservi dubbi sull'applicabilità alla fattispecie dedotta in giudizio della norma sospettata di illegittimità.

2.5. — Per le ragioni esposte, il T.a.r. per la Calabria dubita della compatibilità, con l'art. 103 della Costituzione, dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 325 del 2001, nella parte in cui prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie concernenti i comportamenti delle amministrazioni pubbliche, e dei soggetti equiparati, in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Considerato in diritto

1. — Il T.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro, solleva, con ordinanza n. 36 del 2005, in riferimento agli artt. 25 e 102, comma secondo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo *A*), e con ordinanza n. 425 del 2005, in riferimento all'art. 103 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo *B*), disposizione trasfusa nell'art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, innanzi menzionato, nella parte in cui devolvono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto i «comportamenti» delle pubbliche amministrazioni, e dei soggetti ad esse equiparati, in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Entrambe le ordinanze — emesse nel corso di giudizi nei quali era stata proposta domanda di risarcimento dei danni per avere subito, il fondo di proprietà dei ricorrenti, radicali trasformazioni durante il periodo di occupazione disposta per la realizzazione di un'opera pubblica senza che fosse intervenuto il decreto di esproprio — osservano che l'art. 53, comma 1, prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi ad oggetto (anche) «i comportamenti» delle pubbliche amministrazioni, e cioè la medesima ipotesi che questa Corte — con la sentenza n. 204 del 2004 — ha espunto, ritenendola costituzionalmente illegittima, dall'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di

organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera *b*), della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa).

L'ordinanza n. 36 del 2005 precisa che il dubbio circa la conformità a Costituzione della norma *de qua* non avrebbe ragion d'essere ove la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza fosse stata pronunciata dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001 (e cioè dopo il 30 giugno 2003: art. 1 del decreto legislativo n. 302 del 2002), dal momento che in tal caso opererebbe (*ex art. 57 del d.P.R. n. 327, come modificato dal citato art. 1 del decreto legislativo n. 302 del 2002*) anche l'art. 43 del medesimo d.P.R., il quale attribuisce alla pubblica amministrazione il potere (certamente sindacabile dal giudice amministrativo) di acquisire l'immobile, «modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità», al patrimonio indisponibile con «condanna al risarcimento del danno e con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo»; poiché nel caso sottoposto al suo esame la dichiarazione di pubblica utilità è intervenuta «ben prima del 30 giugno 2003», la previsione (che sarebbe certamente di diritto sostanziale) dell'art. 43 non potrebbe operare e, pertanto, ci si troverebbe in una situazione perfettamente analoga a quella che era disciplinata dall'art. 34 (dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 204 del 2004), del quale l'art. 53, comma 1, riproduce (aggiungendovi soltanto «gli accordi») il contenuto.

2. — Va rilevato che mentre una ordinanza (n. 425 del 2005) vede nella dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, una sorta di completamento di quanto, *ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, già con la sentenza n. 204 del 2004* questa Corte avrebbe potuto fare; l'altra (n. 36 del 2005) osserva che il mancato utilizzo da parte della Corte dello strumento della dichiarazione consequenziale di illegittimità costituzionale si giustificerebbe per il collegamento, sopra ricordato, della previsione di cui all'art. 53, comma 1, con quella di cui all'art. 43: sicché, ove tale collegamento *ratione temporis* non operi, il riferimento ai «comportamenti» dovrebbe essere cassato come lo fu quello contenuto nell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998.

Ne discende che il *petitum* delle due ordinanze diverge in ciò, che l'una (n. 425) sollecita una pronuncia che definitivamente espunga dalla norma censurata la locuzione «i comportamenti», mentre l'altra (n. 36) chiede che la Corte ciò faccia relativamente ai giudizi nei quali non potrebbe trovare applicazione la norma (ritenuta) di diritto sostanziale (art. 43), che, sola, giustifica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto contempla un potere della pubblica amministrazione sindacabile da parte di quel giudice.

3. — Questa Corte, con la sentenza n. 204 del 2004, ha giudicato di questioni di legittimità costituzionale che investivano, da un lato, l'art. 33 (relativo ai pubblici servizi) e, dall'altro, l'art. 34 (relativo all'edilizia ed urbanistica) del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 7 (lettere *a* e *b*) della legge n. 205 del 2000, in quanto con tali norme il legislatore aveva «sostituito al criterio di riparto della giurisdizione fissato in Costituzione, e costituito dalla dicotomia diritti soggettivi-interessi legittimi, il diverso criterio dei «blocchi di materie»» (punto 2.1. del *Considerato in diritto*).

La Corte ha osservato che le censure mosse dai giudici rimettenti «colgono nel segno nella parte in cui denunciano l'adozione, da parte del legislatore ordinario del 1998-2000, di un'idea di giurisdizione esclusiva ancorata alla pura e semplice presenza, in un certo settore dell'ordinamento, di un rilevante pubblico interesse», laddove «è evidente che il vigente art. 103, primo comma, Cost., non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare “particolari materie” nelle quali “la tutela nei confronti della pubblica amministrazione” investe “anche” diritti soggettivi». «Tale necessario collegamento delle “materie” assoggettabili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con la natura delle situazioni soggettive — e cioè con il parametro adottato dal Costituente come ordinario discrimine tra le giurisdizioni ordinaria ed amministrativa — è espresso dall'art. 103 laddove statuisce che quelle materie devono essere “particolari” rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità: e cioè devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo», sicché, «da un lato, è escluso che la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio sia sufficiente perché si radichi la giurisdizione del giudice amministrativo [...] e, dall'altro lato, è escluso che sia sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia perché questa possa essere devoluta al giudice amministrativo» (punto 3.2.).

Sulla base di tali premesse, questa Corte — dopo aver distinto nell'ambito dell'art. 33 le ipotesi in cui la materia dei servizi pubblici era legittimamente devoluta al giudice amministrativo in quanto «la pubblica ammini-

strazione agisce esercitando il suo potere autoritativo» da quelle prive di tale connotato (punto 3.4.2.) — ha osservato che «analoghi rilievi investono la nuova formulazione dell'art. 34», la quale «si pone in contrasto con la Costituzione nella parte in cui, comprendendo nella giurisdizione esclusiva — oltre “gli atti e i provvedimenti” attraverso i quali le pubbliche amministrazioni [...] svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia — anche “i comportamenti”, la estende a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita — nemmeno mediata, e cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici — alcun pubblico potere» (punto 4.3.3. del *Considerato in diritto*).

3.1. — Discende, dalla sommaria esposizione dell'*iter* argomentativo seguito dalla sentenza n. 204 del 2004, che non è corretta la premessa dalla quale implicitamente muovono entrambe le ordinanze di rimessione, e cioè che, avendo questa Corte espunto dalla disposizione di cui all'art. 34 la locuzione «i comportamenti», tale espunzione non possa non estendersi all'identica locuzione impiegata nell'art. 53, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001.

Tale tesi, infatti, si fonda esclusivamente sulla circostanza che, con il suo dispositivo, la sentenza n. 204 del 2004 ha inciso sul testo dell'art. 34, ma trascura del tutto non soltanto la motivazione che è alla base di quel dispositivo, ma anche, e soprattutto, la valenza che la locuzione espunta aveva, specie in relazione alla questione di legittimità costituzionale allora sottoposta alla Corte, nella disposizione dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998.

Ed infatti, nell'affrontare la questione del se fosse costituzionalmente legittimo devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «blocchi di materie» ed in particolare l'intera «materia urbanistica ed edilizia» (comprensiva, la prima, di «tutti gli aspetti dell'uso del territorio»), questa Corte ha ravvisato — come risulta dalla motivazione della sentenza — nella locuzione «i comportamenti» lo strumento utilizzato dal legislatore per operare l'indiscriminata devoluzione che si andava a censurare: sicché l'espunzione di tale locuzione, per la funzione «di chiusura» assegnatale dal legislatore nell'art. 34, valeva a ribadire che la «materia edilizia ed urbanistica» non poteva essere devoluta «in blocco» alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma poteva esserlo nei limiti precisati nella motivazione.

3.2. — La questione di legittimità costituzionale sulla quale questa Corte è ora chiamata a pronunciarsi investe (non più la pretesa del legislatore ordinario di attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «in blocco» la materia edilizia ed urbanistica, ma) specificamente la conformità a Costituzione — e, segnatamente, agli artt. 25, 102, comma secondo, e 103 — della norma che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, devolve «alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto», oltre che «gli atti, i provvedimenti, gli accordi», anche «i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati»; questione che, per quanto si è fin qui osservato, non può essere risolta attraverso la semplice e meccanica estensione a questa disposizione dell'espunzione (solo perché, allora, operata) della locuzione *de qua* dall'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998.

Va, altresì, precisato che, non essendo implausibile la tesi per cui l'art. 53, in quanto norma processuale (e non anche l'art. 43, in quanto norma di diritto sostanziale), troverebbe applicazione nei giudizi aventi ad oggetto fattispecie non governate, quanto al diritto sostanziale, dal d.P.R. n. 327 del 2001, la questione di legittimità costituzionale ora all'esame della Corte concerne l'art. 53, comma 1, esclusivamente nella sua valenza di norma attributiva della giurisdizione al giudice amministrativo, e pertanto senza che in alcun modo possa esserne coinvolta la norma nella parte in cui — essendo applicabile l'art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001 — presuppone la possibilità che sia sindacato dal giudice amministrativo l'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere di acquisire al suo patrimonio indisponibile l'immobile modificato.

Peraltro la questione sollevata è rilevante nei giudizi *a quibus* perché, non essendo implausibile la tesi dell'immediata applicabilità dell'art. 53, comma 1, quale norma processuale (specie a giudizi incardinati nella vigenza dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dalla legge n. 205 del 2000) e pendendo la causa davanti al giudice amministrativo, l'eventuale carenza di sua giurisdizione a norma dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 — a seguito dell'espunzione della locuzione «i comportamenti» operata da questa Corte — legittimerebbe (*ex art. 5 del codice di procedura civile*) una pronuncia declinatoria della giurisdizione solo ove fosse dichiarata costituzionalmente illegittima la disposizione dell'art. 53, comma 1, che *ex novo* rende il giudice amministrativo munito di giurisdizione: se è vero, infatti, che la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, è anche vero che il sopravvenire della giurisdizione in capo al giudice che originariamente ne era (o ne era divenuto) sfornito impedisce — per pacifica giurisprudenza — la pronuncia declinatoria.

4. — Le questioni sono fondate nei limiti di seguito precisati.

4.1. — Entrambe le fattispecie oggetto dei giudizi *a quibus* sono riconducibili alle ipotesi tradizionalmente denominate (in giurisprudenza e dottrina) di occupazione appropriativa (ovvero, anche, di accessione invertita o

espropriazione sostanziale): il che si verifica quando il fondo è stato occupato a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, e pertanto nell'ambito di una procedura di espropriazione, ed ha subito una irreversibile trasformazione in esecuzione dell'opera di pubblica utilità senza che, tuttavia, sia intervenuto il decreto di esproprio o altro atto idoneo a produrre l'effetto traslativo della proprietà.

Tale fenomeno viene contrapposto a quello cosiddetto di occupazione usurpativa, caratterizzato dall'apprensione del fondo altrui in carenza di titolo: carenza universalmente ravvisata nell'ipotesi di assenza *ab initio* della dichiarazione di pubblica utilità, e da taluni anche nell'ipotesi di annullamento, con efficacia *ex tunc*, della dichiarazione inizialmente esistente ovvero di sua inefficacia per inutile decorso dei termini previsti per l'esecuzione dell'opera pubblica.

Nel caso dell'occupazione appropriativa, perfezionandosi con l'irreversibile trasformazione del fondo la traslazione in capo all'amministrazione del diritto di proprietà, il proprietario del fondo non può che chiedere la tutela per equivalente, laddove, nel caso dell'occupazione usurpativa (*rectius*: nelle ipotesi — in relazione a taluna delle quali non v'è unanimità di consensi — ad essa riconducibili) il proprietario può scegliere tra la restituzione del bene e, ove a questa rinunci così determinando il prodursi (dei presupposti) dell'effetto traslativo, la tutela per equivalente.

4.2. — È evidente che la soluzione della questione di legittimità costituzionale in esame non può che muovere da quanto questa Corte, con la più volte citata sentenza n. 204 del 2004, ha statuito riguardo all'art. 35 (come modificato dall'art. 7, lettera *c*, della legge n. 205 del 2000) del d.lgs. n. 80 del 1998; statuizione, va precisato, e non già *obiter dictum*, in quanto la Corte — investita della questione di legittimità costituzionale della devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dei «blocchi di materie» relative ai servizi pubblici ed all'edilizia ed urbanistica e del potere, altresì, di giudicare di azioni risarcitorie riconosciutogli come attributo della giurisdizione esclusiva — non poteva non considerare, quanto meno con riferimento al disposto dell'art. 35, comma 1, se anche la tutela risarcitoria fosse configurabile come una «materia» devoluta in blocco alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

In proposito questa Corte ha statuito che «il potere riconosciuto al giudice amministrativo di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una nuova “materia” attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione».

4.3. — I principi appena ricordati impongono di escludere che, per ciò solo che la domanda proposta dal cittadino abbia ad oggetto esclusivo il risarcimento del danno, la giurisdizione competa al giudice ordinario: ciò dicendo non intende questa Corte prendere posizione sul tema della natura della situazione soggettiva sottesa alla pretesa risarcitoria, ovvero sulla natura (di norma secondaria, *id est* sanzionatoria di condotte *aliunde* vietate, oppure primaria) dell'art. 2043 cod. civ., ma esclusivamente ribadire che laddove la legge — come fa l'art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998 — costruisce il risarcimento del danno, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, come strumento di tutela affermandone — come è stato detto — il carattere «rimediabile», essa non viola alcun precetto costituzionale e, anzi, costituisce attuazione del precetto dell'art. 24 Cost. laddove questo esige che la tutela giurisdizionale sia effettiva e sia resa in tempi ragionevoli.

In altri termini, al precedente sistema che, in considerazione della natura intrinseca di diritto soggettivo della situazione giuridica conseguente all'annullamento del provvedimento amministrativo, attribuiva al giudice ordinario «le controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi» (così l'art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7, lettera *c* della legge n. 205 del 2000), il legislatore ha sostituito (appunto con l'art. 35 cit.) un sistema che riconosce esclusivamente al giudice naturale della legittimità dell'esercizio della funzione pubblica poteri idonei ad assicurare piena tutela, e quindi anche il potere di risarcire, sia per equivalente sia in forma specifica, il danno sofferto per l'illegittimo esercizio della funzione.

Da ciò consegue che, ai fini del riparto di giurisdizione, è irrilevante la circostanza che la pretesa risarcitoria abbia — come si ritiene da alcuni —, o non abbia, intrinseca natura di diritto soggettivo: avendo la legge, a questi fini, inequivocabilmente privilegiato la considerazione della situazione soggettiva incisa dall'illegittimo esercizio della funzione amministrativa, a questa Corte compete (e compete) solo di valutare se tale scelta del legislatore — di collegare, cioè, quanto all'attribuzione della giurisdizione, la tutela risarcitoria a quella della situazione soggettiva incisa dal provvedimento amministrativo illegittimo — confligga, o non, con norme costituzionali; ciò che, con la più volte ricordata sentenza n. 204 del 2004, questa Corte ha escluso.

5. — Le considerazioni fin qui esposte rendono palese che la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle ordinanze *de quibus* non può risolversi in base al solo *petitum*, *id est* alla domanda di risarcimento del danno, bensì considerando il fatto, dedotto a fondamento della domanda, che si assume causativo del danno ingiusto.

Con espressione ellittica l'art. 53, comma 1, individua (anche) nei «comportamenti» della pubblica amministrazione il fatto causativo del danno ingiusto, *in parte qua* riproducendo il contenuto dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 (come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000).

Tale previsione è costituzionalmente illegittima là dove la locuzione, prescindendo da ogni qualificazione di tali «comportamenti», attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo controversie nelle quali sia parte — e per ciò solo che essa è parte — la pubblica amministrazione, e cioè fa del giudice amministrativo il giudice dell'amministrazione piuttosto che l'organo di garanzia della giustizia nell'amministrazione (art. 100 Cost.).

Viceversa, nelle ipotesi in cui i «comportamenti» causativi di danno ingiusto — e cioè, nella specie, la realizzazione dell'opera — costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione, la norma si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale, costituendo anche tali «comportamenti» esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica della pubblica amministrazione.

In sintesi, i principi sopra esposti — peraltro già enunciati da questa Corte con la sentenza n. 204 del 2004 — comportano che deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a «comportamenti» (di impossessamento del bene altrui) collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di «comportamenti» posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto.

L'attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo della tutela risarcitoria — non a caso con la medesima ampiezza, e cioè sia per equivalente sia in forma specifica, che davanti al giudice ordinario, e con la previsione di mezzi istruttori, *in primis* la consulenza tecnica, schiettamente «civiltistici» (art. 35, comma 3) — si fonda sull'esigenza, coerente con i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost., di concentrare davanti ad un unico giudice l'intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica (così Corte di cassazione, sez. un., 22 luglio 1999, n. 500), ma non si giustifica quando la pubblica amministrazione non abbia in concreto esercitato, nemmeno mediatamente, il potere che la legge le attribuisce per la cura dell'interesse pubblico.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo B), trasfuso nell'art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo A), nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a «i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati», non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 192

Ordinanza 3 - 11 maggio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione - Temporanea sospensione del decreto in favore delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, nonché del marito convivente - Richiesta di estensione della disciplina anche nei confronti dello straniero extracomunitario legato da una relazione affettiva con una cittadina italiana, in stato di gravidanza - Denunciata disparità di trattamento con carenza di tutela della famiglia di fatto e dei conseguenti diritti-doveri - Manifesta infondatezza della questione.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 art. 19, comma 2, lettera *d*).
- Costituzione, artt. 2, 30 e 32.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza dell'8 giugno 2005 dal giudice di pace di Genova, sul ricorso proposto da B. L. contro il Prefetto di Genova, iscritta al n. 527 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 1^a serie speciale - n. 44, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che il giudice di pace di Genova, con ordinanza depositata l'8 giugno 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 30 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede che il decreto di espulsione debba essere eseguito anche nei confronti dello straniero extracomunitario legato da una relazione affettiva con una cittadina italiana, in stato di gravidanza, impedendo così a costui di assicurare alla donna stessa e al nascituro assistenza materiale e morale;

che il rimettente solleva la questione di legittimità, relativamente alla tutela della cittadina italiana, in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost. e, relativamente alla tutela del nascituro, in riferimento agli artt. 2 e 30 Cost.;

che il giudizio *a quo* ha ad oggetto l'opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Genova nei confronti di B. L., in quanto questi, entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, non aveva richiesto il permesso di soggiorno entro i termini di legge;

che il rimettente, illustrati brevemente i suoi poteri in materia di opposizione al decreto di espulsione, in punto di fatto rileva che il B. L. risulta legato affettivamente ad M. V., cittadina italiana, come da dichiarazione dalla stessa sottoscritta, con la quale ha concepito un nascituro;

che, nel corso del giudizio *a quo* è emerso che costei era stata ricoverata, in data 14 maggio 2005, presso un Pronto soccorso ospedaliero ove le era stato rilasciato un certificato medico con una prognosi di tre giorni;

che, a parere del giudice *a quo*, l'art. 16 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), nel prestare tutela alla famiglia, prescindono dal fatto che la stessa sia fondata o meno sul vincolo del matrimonio;

che, ad avviso del rimettente, il decreto di espulsione impugnato costituisce un grave nocumento per la madre del nascituro, in violazione dell'art. 2 della Costituzione, nonché dell'art. 32 della Costituzione, in quanto limita o esclude il dovere inderogabile di solidarietà connesso alla tutela del diritto alla salute;

che il decreto di espulsione oggetto di giudizio, a parere del giudice *a quo*, vanifica, altresì, i diritti del «nascituro-figlio naturale» ed «impedisce l'adempimento dei doveri del genitore-naturale» destinatario «del provvedimento amministrativo opposto», nonostante la tutela che il legislatore e l'art. 30 della Costituzione accordano al figlio naturale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o comunque di manifesta infondatezza della questione;

che, ad avviso della parte pubblica, la questione di legittimità risulterebbe, innanzitutto, irrilevante ponendosi al di fuori della fattispecie procedimentale che il rimettente è chiamato a decidere;

che l'esecuzione del provvedimento di espulsione, a parere della difesa erariale, non pregiudica il diritto-dovere del ricorrente di adempiere ai suoi doveri di padre del nascituro una volta che quest'ultimo, venuto al mondo, venga dallo stesso riconosciuto;

che, secondo l'Avvocatura, l'ordinamento non prevede situazioni soggettive tutelabili in capo al presunto padre, prima della nascita del concepito, «fino al punto di sottrarlo al trattamento sanzionatorio derivante dalla violazione di leggi»;

che, a parere della difesa erariale, in favore del ricorrente, in quanto convivente e non unito in matrimonio con la madre del nascituro, non si può invocare l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera *d*), del d.lgs. n. 286 del 1998 sulla base della sentenza n. 376 del 2000, con la quale questa Corte, al fine di assicurare un'adeguata tutela alla famiglia, ha dichiarato illegittima la norma citata nella parte in cui non prevedeva il divieto di espulsione nei confronti del marito convivente con donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio;

che, comunque, i valori dell'unità familiare e dell'interesse dei figli minori devono essere bilanciati con altri valori aventi uguale dignità costituzionale, quali quelli garantiti e protetti dalla normativa in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale;

che, infine, la parte pubblica ritiene non applicabile al caso sottoposto al rimettente la legge 8 marzo 2000, n. 52 (*recte*: n. 53) (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), che ha introdotto una disciplina a tutela della funzione genitoriale a prescindere dall'esistenza del rapporto di coniugio, attesa la presenza irregolare nel territorio dello Stato del ricorrente;

Considerato che il giudice di pace di Genova, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 30 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede che il decreto di espulsione debba essere eseguito anche nei confronti dello straniero extracomunitario legato da una relazione affettiva con una cittadina italiana, in stato di gravidanza, impedendo così a costui di assicurare alla donna stessa e al nascituro assistenza materiale e morale;

che, premesso che l'art. 19, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede non già un divieto assoluto, ma una temporanea sospensione del potere di espulsione (o di respingimento) «delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono», l'estensione di tale disciplina (operata dalla sentenza n. 376 del 2000) al rispettivo marito convivente presuppone una certezza dei rapporti familiari che non è dato riscontrare — e tanto meno è dato verificare nel giudizio *a quo* — nel caso di una relazione di fatto che, come tale, non può che essere affermata dagli interessati;

che, conseguentemente, la questione di legittimità costituzionale, sebbene prospettata in termini di tutela della famiglia di fatto e dei conseguenti diritti-doveri, pone in realtà in comparazione trattamenti riservati a situazioni profondamente diverse — e cioè quella del marito di cittadina extracomunitaria incinta e quella dell'extracomunitario che afferma di essere padre naturale di un nascituro — e, quindi, non irragionevolmente disciplinate in modo diverso dal legislatore;

che, quanto alla censura relativa alla asserita violazione del dovere inderogabile di solidarietà, collegata al diritto alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione, le ragioni della solidarietà umana non sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza ed integrazione degli stranieri;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 30 e 32 della Costituzione, dal giudice di pace di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: SAULLE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 193

Ordinanza 3 - 11 maggio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Prova - Informazioni fornite agli ufficiali di polizia giudiziaria da informatore non esaminato come testimone, e deceduto prima della verbalizzazione delle sue dichiarazioni - Acquisizione o utilizzabilità in dibattimento - Ritenuta esclusione - Denunciata lesione del principio di eguaglianza con riferimento alla fase delle indagini preliminari, lesione del diritto di difesa e dei principi sul giusto processo - Censura di norma inconferente e omessa attività del rimettente in direzione di una congrua opzione ermeneutica - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 203.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 203 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 18 febbraio 2004 dal Tribunale di Catania, nel procedimento penale a carico di P.C. ed altro, iscritta al n. 584 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 marzo 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 203 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente, in dibattimento, l'acquisizione o l'utilizzabilità delle informazioni fornite agli ufficiali di polizia giudiziaria se gli informatori non siano esaminati come testimoni, anche nell'ipotesi in cui l'informatore sia deceduto prima della avvenuta verbalizzazione delle sue dichiarazioni;

che il giudice *a quo* premette che, nel corso del dibattimento, un ufficiale di polizia giudiziaria, che deponeva quale testimone indicato dalla difesa, stava riferendo in merito al contenuto di informazioni ricevute da una fonte confidenziale, da ritenersi decisive per l'accertamento dei fatti oggetto dell'imputazione: nondimeno, essendo stato l'informatore assassinato «mentre era in corso di preparazione il suo ingresso nel programma di protezione» per divenire collaboratore di giustizia, le suddette informazioni «non erano state ancora ritualmente assunte, né formalmente verbalizzate», come evidenziato dal teste medesimo, unico ad averne diretta conoscenza;

che, a fronte di tale evenienza processuale — prosegue il rimettente — il difensore di uno degli imputati aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 203 cod. proc. pen., sul presupposto che dal disposto della citata norma — ed, in particolare, dalla circostanza che l'informatore non fosse stato esaminato come testimone — discendesse l'inutilizzabilità del contenuto delle informazioni riferite nel corso della testimonianza dibattimentale, così frustrando le garanzie della difesa, nel cui interesse il teste medesimo era stato escusso;

che il Tribunale ritiene la questione di legittimità costituzionale dell'art. 203 cod. proc. pen. rilevante, poiché l'utilizzabilità di quanto riferito all'ufficiale di polizia dall'informatore — nell'impossibilità di escutere quest'ultimo, deceduto — risulterebbe «pregiudiziale alla decisione finale del processo», stante la diretta incidenza, su di essa, di tale materiale probatorio;

che, quanto al profilo della non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* — richiamato l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale sarebbe pienamente legittima l'utilizzazione, in sede di indagini preliminari, delle dichiarazioni assunte da confidente poi deceduto — rileva come le medesime informazioni non possano, invece, essere acquisite o utilizzate nel corso del dibattimento, nell'ipotesi in cui, come nella specie, il confidente non possa essere escusso, così violando il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.;

che, inoltre, la norma censurata contrasterebbe con l'art. 24 Cost., risultando compromesso il diritto di difesa dalla impossibilità di «ingresso nel processo penale» di dichiarazioni che — ancorché favorevoli all'imputato — non sarebbero utilizzabili, neppure in forza dell'art. 512 cod. proc. pen., per essere il loro autore deceduto prima della possibilità di verbalizzazione: così consentendo, peraltro, la possibilità ai poteri criminali di eliminare gli informatori di polizia «prima che gli stessi possano ribadire le loro dichiarazioni in dibattimento» ;

che, infine, per le medesime ragioni, l'art. 203 cod. proc. pen. si porrebbe in contrasto con l'art. 111, commi quinto e sesto, della Costituzione, posto che la citata norma costituzionale, nell'affermare il principio del contraddittorio nella formazione della prova, regola altresì «i casi in cui la stessa non possa aver luogo nel pieno rispetto dello stesso contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 203 del codice di procedura penale, nella parte in cui vieta l'utilizzabilità, in dibattimento, delle dichiarazioni assunte da informatore che non sia stato esaminato come testimone, anche nell'ipotesi in cui egli sia deceduto prima della verbalizzazione di tali dichiarazioni;

che, ad avviso del rimettente, la disciplina censurata — vietando l'utilizzabilità delle dichiarazioni ricevute da informatore, poi deceduto, limitatamente alla sede dibattimentale e consentendola invece, secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale, nella fase delle indagini preliminari — sarebbe in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza; violerebbe, altresì, l'art. 24 della Carta fondamentale, attesa la menomazione al diritto di difesa derivante dal divieto, per l'ufficiale di polizia giudiziaria chiamato a testimoniare, di riferire circostanze anche decisive per l'innocenza dell'imputato apprese dal confidente poi deceduto; violerebbe, infine, l'art. 111, commi quinto e sesto, Cost., nella parte in cui tale norma costituzionale demanda alla legge di regolare i casi in cui la formazione della prova non possa aver luogo «nel pieno rispetto dello stesso contraddittorio», per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva;

che il giudice rimettente ha tuttavia articolato la propria censura su di una norma non pertinente alla fattispecie sottoposta al suo giudizio, posto che la dedotta preclusione all'utilizzabilità delle dichiarazioni in oggetto, nei termini in cui è denunciata dal rimettente, non è in realtà riconducibile al disposto dell'art. 203 cod. proc. pen;

che, invero, tale norma, stabilendo il divieto di acquisizione ed utilizzazione delle informazioni fornite agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dagli informatori che non siano stati esaminati come testimoni, connette tale regime normativo al perdurare del carattere di anonimato della fonte informativa; se, per contro, subentra ad opera del medesimo ufficiale di polizia giudiziaria la rivelazione dell'identità dell'informatore anche in conseguenza della sua morte, le relative notizie perdono, evidentemente, la connotazione di informazioni confidenziali;

che, nella vicenda in esame, lo stesso Tribunale rimettente evidenzia come l'ufficiale di polizia giudiziaria, chiamato a testimoniare, avesse rivelato, stante l'avvenuto decesso, l'identità della fonte già confidenziale, delineandosi così una situazione processuale che — lungi dal ricadere nell'ambito di efficacia dell'art. 203 cod. proc. pen. — non mostra apprezzabili diversità rispetto a quella che trova disciplina normativa nell'art. 195 cod. proc. pen. e, segnatamente, nelle regole di rito che attengono alla testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria: non senza considerare, inoltre, ai fini del concreto reperimento della *regula iuris* da applicare, che, nella specie, l'esame della fonte diretta risulta impossibile per la sopravvenuta morte della stessa;

che, dunque, non soltanto il giudice rimettente focalizza la propria censura su norma eccentrica rispetto alla fattispecie al suo esame, ma non mostra di compiere alcuno sforzo ricostruttivo idoneo a rendere praticabili diverse e più congrue opzioni ermeneutiche;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 203 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 194

Ordinanza 3 - 11 maggio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Appartenenti alla carriera diplomatica - Trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età - Esclusione - Denunciata disparità di trattamento in relazione ad altri dipendenti pubblici, lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.

- D.l. 28 maggio 2004, n. 136 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186), art. 1-*quater*, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, promosso con ordinanza del 6 luglio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Ruggero Vozzi contro il Ministero degli affari esteri ed altro, iscritta al n. 534 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di costituzione di Ruggero Vozzi, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi l'avvocato Fabio Merusi per Ruggero Vozzi e l'avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal Ministro plenipotenziario Ruggero Vozzi per l'annullamento del provvedimento della Direzione generale per il personale del Ministero degli affari esteri, con il quale era stata dichiarata irricevibile la sua richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, dopo aver accordato l'invocato provvedimento di sospensione con ordinanza del 6 luglio 2005, ha sollevato, con altra ordinanza di pari data, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nella parte in cui dispone l'esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica dalla facoltà di ottenere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età;

che il T.a.r. del Lazio, premesso che il ricorrente aveva già ottenuto di proseguire il servizio per un biennio oltre il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ha rilevato che nelle disposizioni che regolano la carriera dei diplomatici non si rinviene alcuna norma in tema di collocamento a riposo e di età pensionabile in grado di prevalere sulla disciplina generale dettata dall'art. 1-*quater* impugnato;

che, secondo il rimettente, quanto alla rilevanza della questione, l'esclusione, disposta dalla norma impugnata, degli appartenenti alla carriera diplomatica dal beneficio ivi previsto incide direttamente sul giudizio *a quo*;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, a giudizio del t.a.r. la norma impugnata contrasta con i principi dettati dall'art. 3 Cost. sotto un duplice profilo: da una parte, perché diversifica irragionevolmente la condizione dei diplomatici da quella della generalità dei pubblici dipendenti ammessi al beneficio, dall'altra, perché equipara il trattamento dei diplomatici a quello riservato a categorie che nulla hanno in comune con essi, come gli appartenenti alle Forze armate, ai Corpi di polizia e a quello dei Vigili del fuoco, in ragione delle mansioni loro affidate e che richiedono una particolare efficienza psico-fisica che — com'è noto — tende a decrescere con l'avanzare dell'età;

che, secondo il giudice *a quo*, un ulteriore aspetto di irragionevolezza della esclusione contestata può trarsi dall'ordinamento settoriale di cui al d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), in base al quale i funzionari amministrativi che non appartengono alla carriera diplomatica, possono esercitare fino al settantesimo anno di età funzioni consolari (art. 114) che comportano anche lo svolgimento di funzioni diplomatiche (art. 46);

che, secondo il rimettente, la norma impugnata confligge altresì con l'art. 97 della Costituzione, in quanto, impedendo alla pubblica amministrazione di trattenere in servizio funzionari dotati di specifiche capacità professionali, correlate alle esigenze dell'ufficio, non favorisce il buon andamento dell'amministrazione;

che si è ritualmente costituito il ricorrente il quale, aderendo alle argomentazioni esposte nell'ordinanza di rimessione, ha precisato che l'ordinanza con la quale il Tribunale *a quo* gli aveva accordato il provvedimento di sospensione è stata confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza del 19 ottobre 2005;

che è intervenuto, con la rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ed ha eccepito l'inammissibilità della questione per carenza di interesse, in quanto, avendo il t.a.r. rimettente già accordato la tutela invocata, «in tutta la sua potenziale definitività», è venuta meno la sua *potestas judicandi*;

che lo stesso interveniente ha dedotto, in subordine, l'infondatezza della questione, perché la *ratio* sottesa alla norma impugnata, anche in relazione alla lettera dell'art. 3, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è quella di escludere dalla disciplina comune dettata dall'art. 1, comma 2, del medesimo decreto quelle categorie di funzionari pubblici che, in ragione del loro speciale ordinamento, non sono equiparabili;

che ciò spiega ulteriormente — secondo l'Avvocatura erariale — il motivo per cui i funzionari amministrativi del Ministero degli affari esteri rientrano nella previsione del citato art. 1-*quater*, mentre ne sono esclusi i funzionari della carriera diplomatica la cui attività è disciplinata dall'ordinamento speciale dettato dal d.P.R. n. 18 del 1967 e successive modificazioni;

che, in prossimità dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato, riferendo circa successivi ricorsi proposti dal Vozzi avverso altrettanti atti consequenziali adottati dal Ministero, ha sottolineato che il Consiglio di Stato, con ordinanza del 31 gennaio 2006, ha, tra l'altro, affermato che tutte le successive vicende cautelari «non influiscono sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale come delibata nell'ordinanza di rimessione».

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio dubita, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nella parte in cui dispone l'esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica dalla facoltà di ottenere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età;

che, preliminarmente, deve respingersi l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato avendo questa Corte, anche di recente (ordinanza n. 25 del 2006), ribadito l'avviso — dal quale non vi è ragione di discostarsi — secondo cui la *potestas judicandi* non può ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare, come nella specie, è fondata, quanto al *fumus boni juris*, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dovendosi in tal caso la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato ritenere di carattere provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimità costituzionale (*ex plurimis*: sentenze n. 444 del 1990, n. 367 del 1991; n. 30 e n. 359 del 1995; n. 183 del 1997, n. 4 del 2000 nonché l'ordinanza n. 24 del 1995);

che il legislatore, operando una scelta del tutto razionale, ha tenuto ben distinte le categorie di funzionari disciplinate dai rispettivi ordinamenti speciali (come quelle dei diplomatici di carriera, del personale delle Forze di polizia di Stato, e del personale della carriera prefettizia) da quelle dei pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro trova la sua fonte nella contrattazione collettiva, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

che, non sono equiparabili le marginali funzioni diplomatico-consolari che possono svolgere i funzionari amministrativi del Ministero degli affari esteri con la pienezza di impegni e di responsabilità richiesta al diplomatico di carriera;

che, la particolare natura delle funzioni proprie degli appartenenti alla carriera diplomatica e l'esistenza di un ordinamento speciale che tale carriera disciplina, non consentono di invocare il principio di eguaglianza né quello di buon andamento della P.A. per censurare una delle diversità esistenti tra l'ordinamento speciale dei diplomatici e quello generale degli altri pubblici dipendenti, con particolare riferimento alla facoltà, riservata solo a questi ultimi, di ottenere il trattamento in servizio sino al compimento del settantesimo anno di età;

che, nella specie, dovendo escludersi in radice ogni arbitrarietà della scelta legislativa, la norma impugnata va considerata quale esercizio legittimo della discrezionalità del legislatore, il che rende manifestamente infondata la questione sollevata in riferimento sia all'art. 3 che all'art. 97 della Costituzione

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-quater, comma 1, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 195

Ordinanza 3 - 11 maggio 2006

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentare - Processo penale a carico di un deputato per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione, emessa dalla Camera di appartenenza, di insindacabilità delle opinioni espresse - Ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo del conflitto - Ammissibilità - Comunicazione e notifiche conseguenti.

- Delibera della Camera dei deputati del 12 aprile 2005.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 12 aprile 2005, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'allora deputato Marcello Dell'Utri, nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli ed altri, promosso con ricorso del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, depositato in cancelleria il 22 novembre 2005 ed iscritto al n. 41 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2006 il giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con ordinanza-ricorso del 21 ottobre 2005, ha promosso conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata il 12 aprile 2005, con la quale — in conformità alla proposta della Giunta per le autorizzazioni — è stato dichiarato che i fatti per i quali l'allora deputato Marcello Dell'Utri è sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e, pertanto, sono coperti da insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il ricorrente osserva di essere chiamato a giudicare l'On. Dell'Utri, imputato, in concorso con altri, del reato di diffamazione commesso nei confronti di Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava e Umberto De Giglio, i quali, con querela sporta il 9 giugno 1999, hanno ritenuto che la loro reputazione fosse stata offesa da due articoli pubblicati il 10 marzo 1999 ed il 15 luglio 1999 sul quotidiano «La Stampa»;

che l'On. Dell'Utri nei due articoli citati avrebbe offeso la reputazione dei querelanti affermando, fra l'altro, che «mi negano il diritto di difesa, da Caselli in giù hanno un atteggiamento minaccioso ed intimidatorio; alle richieste della mia difesa reagiscono con fastidio, instaurando un clima di completa paranoia, con deliri di onnipotenza ed arroganza» e, ancora, «quanto all'inquinamento delle prove, sono proprio loro a truccare e a falsificare le carte (...), sono stati scorretti fino alla frode processuale (...). Ingroia è un folle che mente sapendo di mentire»;

che, ad avviso del Tribunale di Milano, ai fatti per cui è processo non sarebbe applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione e che, quindi, la delibera di insindacabilità del 12 aprile 2005 sarebbe viziata;

che, pur osservando che la funzione di deputato si esplica anche attraverso atti non ricompresi nell'ambito dell'attività parlamentare, il ricorrente esclude, alla luce della giurisprudenza costituzionale, che nel caso di specie vi sia un nesso funzionale tra le dichiarazioni oggetto di imputazione e l'esercizio della predetta attività;

che, sostiene ancora il giudice ricorrente, affinché sia ravvisabile il nesso funzionale fra dichiarazioni ed attività di parlamentare, non basta l'esistenza di un semplice collegamento di argomento e di contesto tra di esse, essendo, invece, necessaria la identificabilità delle dichiarazioni come espressione di attività parlamentare e, aggiunge il ricorrente, laddove si tratti di divulgazione di dichiarazioni già rese nell'esercizio di funzioni parlamentari, queste sono insindacabili solo ove ne sia riscontrabile la corrispondenza sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non essendo sufficiente la mera comunanza di tematiche;

che, secondo il Tribunale, diversamente da quanto ritenuto dalla Giunta per le autorizzazioni, non vi è alcun collegamento tra le dichiarazioni oggetto di imputazione e l'attività di parlamentare dell'On. Dell'Utri, essendo le prime collegate esclusivamente alle vicende processuali che lo vedono coinvolto.

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, circa l'esistenza o meno della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che nella fattispecie sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo del conflitto;

che, infatti, quanto al requisito soggettivo, devono ritenersi legittimati ad essere parte del presente conflitto, sia il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene, sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della impugnata deliberazione della Camera dei deputati;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, ricorrente;*

b) *che, a cura del ricorrente, l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: SAULLE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 196

Ordinanza 3 - 11 maggio 2006

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Demanio e patrimonio - Ambiente - Rilascio delle concessioni sul demanio marittimo ricadente nelle aree marine protette - Nota ministeriale in merito all'applicazione di un parere del Consiglio di Stato sul riparto delle competenze in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e zone di mare ricadenti nelle aree marine protette - Ricorso della Regione Campania - Denunciata lesione delle competenze della Regione e del principio di leale collaborazione - Mancanza di corrispondenza tra l'oggetto del ricorso e il contenuto della delibera di impugnazione adottata dalla Giunta regionale - Manifesta inammissibilità del conflitto.

- Nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la difesa del mare 20 marzo 2003, n. SDH/2/2312.
- Costituzione, artt. 114, 117 e 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 118; legge Regione Campania 26 luglio 2002, n. 16; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 39, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 20 marzo 2003, n. SHD/2/2312 (*recte*: n. SDH/2/2312) recante: «Istruzioni in merito all'applicazione del parere del Consiglio di Stato sul riparto delle competenze in materia di concessione di beni del demanio marittimo e zone di mare ricadenti nelle aree marine protette», promosso con ricorso della Regione Campania, notificato il 30 maggio 2003 e depositato in cancelleria il 6 giugno 2003, iscritto al numero 20 del registro conflitti del 2003.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2006 il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi l'avvocato Vincenzo Coccozza per la Regione Campania e l'avvocato dello Stato Anna Lidia Caputi Jambrenghi per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che la Regione Campania ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di svolgere le attività amministrative e, in particolare, di rilasciare le concessioni demaniali nelle aree marine protette;

che la Regione Campania chiede, conseguentemente, l'annullamento della nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio-Direzione per la difesa del mare 20 marzo 2003, n. SHD/2/2312 (*recte*: n. SDH/2/2312), recante «Istruzioni in merito all'applicazione del parere del Consiglio di Stato sul riparto delle competenze in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e zone di mare ricadenti nelle aree marine protette», che avrebbe affermato l'esclusiva competenza dello Stato e, per esso, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al rilascio delle concessioni sul demanio marittimo ricadente nelle aree marine protette;

che la richiesta di annullamento della nota ministeriale è fondata su quattro motivi:

con il primo, si eccepisce la violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonché dell'art. 118 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle

Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). La Regione osserva che la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio investe, «per larga parte un ambito materiale, quello relativo ai «porti», che il legislatore ordinario (anticipando, per certi aspetti, i profili della riforma costituzionale) ha, progressivamente, affidato alle autonomie territoriali; e, più in generale la gestione del territorio nonché la valorizzazione dei beni culturali e ambientali». La Regione osserva che già il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) aveva delegato alle Regioni, nell'ambito della materia «turismo e industria alberghiera», tutte le funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione avesse finalità turistiche. Successivamente, «nell'ottica [...] del superamento sia del limite funzionale della finalità turistica, sia di una visione solo centralista della gestione dei beni ambientali», la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) ha attribuito alla competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di categoria II, classi II e III, riconoscendo altresì alle Regioni la facoltà di intervenire con proprie risorse per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione negli stessi porti. Quindi, il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materie di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), in materia di servizi pubblici di trasporto d'interesse regionale e locale, ha ampliato ulteriormente le funzioni amministrative regionali in materia portuale e di servizi marittimi. Infine, l'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 ha conferito alle Regioni tutte le funzioni amministrative nel settore e, segnatamente, quelle relative «al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia» (con l'unica eccezione di cui all'art. 105, comma 2, lett. e, secondo periodo): formulazione così chiara, secondo la Regione, da non lasciare dubbi sulla competenza regionale in ambiti che, invece, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio pretende, con la nota impugnata, di riservare in via esclusiva allo Stato. I «vizi di legittimità» e l'«invasione di competenza» della menzionata nota sarebbero, poi, addirittura «evidenti» dopo l'emana-zione del nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, data, in particolare, l'«espressa attribuzione di una potestà legislativa concorrente alla Regione in materia di porti e di governo del territorio, nonché di valorizzazione dei beni culturali e ambientali»;

con il secondo, si eccepiscono la violazione degli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, la violazione della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 16 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004) e la «lesione della sfera di competenza costituzionalmente garantita della Regione». La ricorrente, sul presupposto che la materia portuale ed il governo del territorio, nonché la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, sono inseriti fra le materie di competenza legislativa concorrente, reputa inammissibile «la riserva allo Stato delle funzioni amministrative in materia ed, in particolare, per il rilascio di concessioni demaniali»; né, aggiunge, «alcun rilievo può avere la circostanza che, nel caso di specie, si tratti di aree marine protette»; infatti, la competenza esclusiva in materia ambientale, che l'art. 117 della Costituzione attribuisce allo Stato, «non consente di escludere qualsiasi intervento regionale in settori che, pur intersecandosi con esigenze di tutela ambientale, risultano attribuiti alla sfera di competenza regionale», in quanto è «irragionevole ritenere che, attraverso sovrapposizioni di settore, sempre possibili ed anzi frequenti, non essendo pensabile una definizione netta e separata degli ambiti materiali, lo Stato possa riappropriarsi, peraltro in via assoluta senza recuperare alcun ruolo dell'ente territoriale, di spazi di intervento che il legislatore costituzionale ha definitivamente attribuito alle Regioni». Ciò, a maggior ragione, quando si tratta di ambiti che rientrano in «materie trasversali», nelle quali ben possono esercitarsi competenze regionali e competenze dello Stato, a questo spettando «le determinazioni che rispondono a esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale». Del resto, secondo la ricorrente, la Corte costituzionale (sentenza n. 407 del 2002) ha definitivamente chiarito che, riguardo alla protezione dell'ambiente, non è venuta meno la preesistente legittimazione di interventi regionali diretti a soddisfare «ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato». Conclusivamente, sulla scorta del disegno costituzionale complessivo e della giurisprudenza costituzionale, «nella vicenda in esame spetta allo Stato individuare gli standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale», nonché di fissare i principi fondamentali disciplinando esclusivamente «il modo di esercizio della potestà legislativa regionale», mentre «spetta alla Regione porre la normativa che disciplini l'organizzazione e le funzioni relative, nonché l'esercizio delle funzioni amministrative connesse». E tale impostazione «è coerente con l'impianto costituzionale che, nella materia ambientale, distingue quanto riservato allo Stato, e cioè la tutela, e quanto riservato alla Regione, e cioè la valorizzazione». Peraltro, la riforma del Titolo V, ponendo sullo stesso livello la potestà legislativa dello Stato e quella della Regione — in virtù delle nuove formulazioni degli artt. 114 e 117 — non consente allo Stato di incidere, anche indirettamente, sulla nuova autonomia delle Regioni»;

sempre nell'ambito del secondo motivo, osserva la Regione che, sul piano delle competenze amministrative nelle materie di legislazione concorrente, il «modulo distributivo» introdotto dall'art. 118 della Costitu-

zione (attribuzione delle funzioni, in principio, ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza: primo comma; titolarità, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, di funzioni proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze: secondo comma) comporta precise conseguenze. Anzitutto, le competenze non possono non essere attribuite dai soggetti titolari della relativa potestà legislativa nel settore di riferimento. In secondo luogo, con riguardo alle materie di potestà legislativa concorrente, compete alla Regione, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, di adottare una «normativa legislativa che determini l'assetto organizzativo più idoneo delle funzioni» ad essa spettanti. In quest'ottica, «non è ammissibile una impostazione che veda lo Stato attribuire (magari a propri organi, come nel caso di specie) competenze amministrative regolate da leggi regionali (differenti, dunque, da Regione a Regione)», laddove «la logica di sistema richiede una attribuzione di competenze fondata sulle specifiche competenze legislative, con il rispetto dei criteri di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza». Con riguardo, poi, all'ambito portuale, l'illegittimità dell'impugnata nota ministeriale emergerebbe anche dal suo contrasto con la legge della Regione Campania n. 16 del 2002, secondo cui (art. 8) «[c]on regolamento regionale, con parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, è operata la catalogazione dei porti di interesse regionale ed interregionale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 4, comma 1, lettera *d*), e comma 3, lettera *e*), anche al fine delle connesse e consequenziali disposizioni delle compartecipazioni di gettito di tributi erariali riferibili al territorio della Regione». Ad avviso della ricorrente, tale disposizione esprime il legittimo intervento della Regione in un settore di propria competenza, con conseguente illegittimità dell'atto statale che pretende di disporre in contrasto con quanto ha stabilito il legislatore regionale;

con il terzo motivo, si deduce ancora la violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, sul presupposto che le aree di cui si discute abbiano vocazione turistica. Posto, infatti, che l'ambito materiale «turismo e industria alberghiera» (precedentemente oggetto di potestà legislativa concorrente) non compare nell'art. 117 della Costituzione, né risulta rifluito, neppure parzialmente, in alcuna delle formule contenute nel secondo e terzo comma dello stesso art. 117, se ne deve dedurre che il settore è ormai attribuito alla competenza legislativa residuale (esclusiva) delle Regioni e che tale attribuzione comprende, in una interpretazione per così dire «funzionale», tutto ciò che è connesso all'interesse turistico;

con il quarto motivo, infine, si eccepisce la violazione degli artt. 114 e 117 della Costituzione e del principio di leale collaborazione. La determinazione ministeriale, infatti, escluderebbe del tutto, stando alla formula verbale adoperata, l'intervento regionale, non recuperando per esso alcun margine, neanche in sede meramente collaborativa;

che, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, si è costituita l'Avvocatura dello Stato, eccependo l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza del ricorso;

che, in prossimità dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, nella quale insiste, anzitutto, sull'inammissibilità del ricorso. Ciò, sia per carenza di lesività dell'atto impugnato (trattandosi di una «mera istruzione» indirizzata ai soggetti gestori e alle capitanerie di porto operanti nelle aree marine protette, a seguito del parere del Consiglio di Stato, sez. II, 16 ottobre 2002, n. 2194), sia perché esso non riguarda in alcun modo né la materia dei porti, né quella dei trasporti, sia — infine — perché il conferimento a Regioni ed enti locali di funzioni relative al rilascio di concessioni su beni demaniali per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia non equivale a conferimento di tutte le funzioni amministrative riferentisi al demanio marittimo (sentenza n. 150 del 2003);

che, nel merito, l'Avvocatura ribadisce l'infondatezza del ricorso, dal momento che, come ritenuto dal Consiglio di Stato nel menzionato parere, le concessioni di cui all'art. 19, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in quanto espressamente previste «per le finalità di gestione dell'area medesima», e cioè per fini pubblicistici di tutela ambientale, «si diversificano nettamente, per presupposti e interessi perseguiti, dalle altre concessioni demaniali marittime previste dall'art. 105, d.lgs. n. 112 del 1998 e dal codice della navigazione», con la conseguenza che, anche ai sensi degli artt. 69 e 77 dello stesso decreto n. 112, esse permangono di competenza dello Stato;

che, alla pubblica udienza, la difesa della Regione ha dato atto che, in sede di Conferenza unificata, è stata raggiunta, il 14 luglio 2005, un'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 174 del 28 luglio 2005), e che l'Avvocatura generale dello Stato ha insistito per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza del ricorso;

Considerato che la Regione Campania ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di svolgere le attività amministrative e, in particolare, di rilasciare le concessioni demaniali nelle aree marine protette;

che la Regione Campania ha chiesto, nel suo ricorso, l'annullamento della nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio-Direzione per la difesa del mare 20 marzo 2003, n. SHD/2/2312 (*recte*: n. SDH/2/2312), recante «Istruzioni in merito all'applicazione del parere del Consiglio di Stato sul riparto delle competenze in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e zone di mare ricadenti nelle aree marine protette», che avrebbe affermato l'esclusiva competenza dello Stato e, per esso, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al rilascio delle concessioni sul demanio marittimo ricadente nelle aree marine protette;

che la deliberazione della Giunta regionale della Campania del 9 maggio 2003, n. 1761, in base alla quale — ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) — è stato proposto il ricorso in esame, indica nella parte dispositiva, quale oggetto dell'impugnativa, «il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 marzo 2003, prot. n. DEM2A-1064/2002» e, cioè, un atto del tutto diverso da quello che forma oggetto del ricorso;

che, pertanto, non vi è corrispondenza fra l'oggetto del ricorso e il contenuto della delibera di impugnazione adottata dalla Giunta regionale;

che, a norma dell'art. 39, comma 3, della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione fra Stato e Regione «è proposto [...] per la Regione dal Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa»;

che tale espressione — non dissimile da quella adoperata negli artt. 31, comma 3, e 32, comma 2, della stessa legge n. 87 del 1953 relativamente alla proposizione dei ricorsi con i quali si faccia questione della legittimità costituzionale di una legge di una Regione o dello Stato — implica la piena corrispondenza fra il contenuto della determinazione di impugnare l'atto e l'oggetto del ricorso per conflitto;

che tale corrispondenza soddisfa un'esigenza non soltanto di natura formale, ma sostanziale, poiché la legittimazione attiva (del Presidente del Consiglio dei ministri e) del Presidente della giunta regionale a proporre un conflitto dev'essere sostenuta da una determinazione impegnativa e inequivoca (del Governo o) della Giunta regionale, «e ciò per l'importanza dell'atto e per gli effetti costituzionali ed amministrativi che l'atto stesso può produrre» (sentenza n. 33 del 1962 e, con riguardo alle questioni promosse ai sensi dei menzionati artt. 31 e 32 della legge n. 87 del 1953, fra le molte, sentenze n. 300 del 2005, n. 286 del 2004, n. 238 del 2004, n. 43 del 2004 e n. 315 del 2003).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile il conflitto di attribuzione per l'annullamento della nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio-Direzione per la difesa del mare 20 marzo 2003, n. SDH/2/2312, recante «Istruzioni in merito all'applicazione del parere del Consiglio di Stato sul riparto delle competenze in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e zone di mare ricadenti nelle aree marine protette», promosso dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: CASSESE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 197

Ordinanza 3 - 11 maggio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Controversie di lavoro - Questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998 - Termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti privati, lesione della tutela giurisdizionale e dei diritti del lavoratore - Manifesta infondatezza della questione.

- D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 36.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:, Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), promosso con ordinanza del 22 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, sul ricorso proposto da Gioacchino Taormina ed altri contro l'Azienda ospedaliera «Villa Sofia» di Palermo ed altri, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 5 aprile 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che nel corso di un giudizio — promosso da alcuni dipendenti nei confronti dell'Azienda ospedaliera «Villa Sofia» di Palermo, datrice di lavoro (nonché della gestione stralcio della disciolta USL n. 61, dell'Assessorato regionale alla sanità e della Presidenza della Regione siciliana), per ottenere il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario e di reperibilità rese negli anni 1991 e 1992 — il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, con ordinanza del 26 aprile 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione, dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione, davanti al giudice amministrativo, delle controversie, in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, relative a questioni attinenti al periodo anteriore alla data del 30 giugno 1998;

che il giudice *a quo*, premesso che la controversia al suo esame è stata proposta dopo la scadenza del termine di decadenza del 15 settembre 2000, in quanto il ricorso introduttivo è stato notificato il 10 aprile 2003 e depositato il successivo 16 aprile, afferma la propria giurisdizione, aderendo all'orientamento delle sezioni unite della Corte di cassazione secondo cui la data 15 settembre 2000 è fissata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 non quale limite alla persistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alle controversie di lavoro attinenti al periodo anteriore alla data del 30 giugno 1998, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale;

che, affermata la rilevanza della questione, il giudice *a quo* osserva, quanto alla non manifesta infondatezza, che l'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 viola innanzitutto l'art. 3 Cost., poiché introduce una

ingiustificata disparità di trattamento fra i dipendenti pubblici — ai quali è imposto il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione delle domande relative a diritti maturati entro il 30 giugno 1998 — e i dipendenti privati, per i quali valgono gli ordinari termini di prescrizione;

che la norma denunciata — a giudizio del rimettente — si pone altresì in contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto comprime la pienezza della tutela giurisdizionale del pubblico dipendente, e con l'art. 36 Cost., dal momento che il termine decadenziale incide sovente, e sicuramente nella fattispecie al suo esame, su posizioni soggettive, quali il diritto alla retribuzione e altri diritti fondamentali del lavoratore, che trovano particolare tutela in detta norma costituzionale;

che, intervenuto nel giudizio a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata, ricordando che questa Corte, con ordinanza n. 213 del 2005, ha dichiarato la manifesta infondatezza di identica questione in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., ed osservando che l'ordinanza di rimessione non contiene nuove prospettazioni, idonee a superare le argomentazioni poste a fondamento della citata pronuncia;

che, quanto al parametro dell'art. 36 Cost., pure evocato dal giudice rimettente, la difesa erariale osserva che la censura appare generica e sostanzialmente priva di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, ed è, comunque, manifestamente infondata, in quanto la norma denunciata dispone in materia di processo del lavoro, senza incidere direttamente sul diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione, dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione, davanti al giudice amministrativo, delle controversie riguardanti rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (con esclusione dei rapporti non «privatizzati»), se relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998;

che, quanto ai parametri costituiti dagli artt. 3 e 24 Cost., l'ordinanza *de qua* non espone argomentazioni diverse da quelle esaminate da questa Corte con le ordinanze numeri 382 e 213 del 2005, con le quali questioni identiche a questa ora in esame sono state dichiarate manifestamente infondate;

che, quanto al riferimento all'art. 36 Cost., la motivazione addotta dal rimettente è inidonea a conferire alla censura, fondata su tale parametro, autonomia rispetto a quella dedotta in base all'art. 24 Cost.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 198

Ordinanza 3 - 11 maggio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Parte - Persona che sia incapace naturale - Nomina di un curatore speciale - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto alle ipotesi che prevedono la curatela speciale, lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., art. 78.
- Costituzione, artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 78 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 14 maggio 2005 dal Tribunale di Asti, nel procedimento civile vertente tra Orlando Canio Donato e Pata Bartolo ed altra, iscritta al n. 484 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1^a serie speciale, n. 40, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 5 aprile 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Ritenuto che, con ordinanza del 14 maggio 2005, il Tribunale di Asti — nel corso di un giudizio in cui, comparsa personalmente in udienza una parte convenuta rimasta contumace, il giudice istruttore ne aveva personalmente acclarato le gravi condizioni di demenza psichica, e quindi la completa incapacità di intendere e di volere — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 78 del codice di procedura civile, nella parte in cui, secondo il «diritto vivente», non prevede la nomina di un curatore speciale anche per l'incapace naturale;

che, quanto alla rilevanza della questione, segnala il rimettente che egli si trova nella condizione di dover pronunciare i provvedimenti necessari per l'ulteriore corso del processo, senza avere alcuna possibilità di adottare un rimedio giudiziale a protezione della parte, in quanto, «nonostante sia pienamente dimostrato lo stato di incapacità naturale» della stessa, l'ordinamento nulla prevede a tutela di chi non sia in grado, a causa di patologia psichica non ancora giudizialmente accertata, di seguire consapevolmente il giudizio;

che la nomina di un curatore speciale, *ex art. 78 cod. proc. civ.*, è collegata all'esistenza di uno stato di incapacità legale, mentre l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 5, secondo periodo, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), costituisce normativa speciale, inapplicabile, in quanto tale, al di fuori del particolare ambito cui si riferisce;

che, quanto alla non manifesta infondatezza del dubbio, rileva il giudice *a quo* che l'impossibilità, in cui versa l'incapace naturale, di valutare le scelte da compiere e di determinarsi conseguentemente, si risolvono in una palese violazione dell'art. 24 della Costituzione, mentre la disparità di trattamento tra l'interdetto legale e l'incapace naturale, ovvero tra il cittadino malato di mente, cui il presidente del tribunale nomina un curatore speciale ai sensi dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, della legge n. 898 del 1970, e il cittadino che, nella stessa situazione psichica, sia parte di un processo civile, concreta una lesione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3, comma primo, della Costituzione;

che, considerata anche l'insufficienza del rimedio della segnalazione (nella specie già effettuata) al PM dello stato d'incapacità della convenuta contumace — stante la non retroattività degli effetti dei mezzi di tutela che questi riterrà eventualmente di promuovere —, si pone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 78 cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo il «diritto vivente», non ne è prevista l'applicazione anche all'incapace naturale, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione;

che, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto alla Corte di disporre la restituzione degli atti al giudice *a quo*, in considerazione dello *jus superveniens*, costituito dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile, del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli artt. 388, 414, 417, 418, 426, 427 e 429 del codice civile, in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali).

Considerato che il Tribunale di Asti dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, dell'art. 78 del codice di procedura civile nella parte in cui, secondo il «diritto vivente», non prevede la nomina di un curatore speciale anche per l'incapace naturale;

che la questione è manifestamente infondata, dal momento che, da un lato, una norma certamente eccezionale (dettata in tema di comparizione personale dei coniugi nel giudizio di scioglimento del matrimonio) non può costituire parametro di riferimento per una disciplina generale, e, dall'altro lato, l'ordinamento prevede — specie a seguito della legge 9 gennaio 2004, n. 6 — forme di protezione dell'incapace naturale, che, attesa l'estrema varietà di ipotesi nelle quali tale forma di incapacità può darsi (sentenza n. 468 del 1992; ordinanza n. 206 del 1995), prendono già in considerazione — anche attraverso provvedimenti provvisori — l'esigenza che tale protezione consegua ad un procedimento adeguato alla gravità di un provvedimento che incide sulla capacità di agire, anche processuale, del soggetto che appare affetto da incapacità naturale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 78 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, dal Tribunale di Asti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 maggio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 199

Ordinanza 3 - 11 maggio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Lombardia - Intervento in giudizio - Inosservanza del termine perentorio - Inammissibilità.

Commercio - Norme della Regione Lombardia - Chiusura domenicale degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio - Sanzioni pecuniarie - Denunciato aggravamento della sanzione amministrativa prevista dalla legislazione statale, con lesione del principio di eguaglianza, irragionevolezza, lesione del principio del diritto comunitario della libera prestazione dei servizi, compressione della libertà di iniziativa economica, lesione dei principi del riparto di competenze tra Stato e Regioni - Censura di norma che non deve essere applicata nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5, art. 7, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 11, 41 e 117.

Commercio - Norme della Regione Lombardia - Chiusura domenicale degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio - Sanzioni pecuniarie - Denunciato aggravamento della sanzione amministrativa prevista dalla legislazione statale, con lesione del principio di eguaglianza, irragionevolezza, lesione del principio del diritto comunitario della libera prestazione dei servizi, compressione della libertà di iniziativa economica, lesione dei principi del riparto di competenze tra Stato e Regioni - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5, art. 7, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 11 e 117.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004), promosso con ordinanza del 7 giugno 2005 dal giudice di pace di Milano, sui ricorsi riuniti proposti da F.lli Piazza s.p.a. contro il comune di Cesano Boscone, iscritta al n. 580 del registro delle ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1^a serie speciale, n. 51, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2006 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 7 giugno 2005, il giudice di pace di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004), per violazione degli artt. 3, 11, 41 e 117 della Costituzione;

che il rimettente premette di essere stato investito di un ricorso *ex art.* 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), con cui la F.lli Piazza s.p.a. ha chiesto l'annullamento di un'ordinanza mediante la quale il comune di Cesano Boscone le ha ingiunto di pagare una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), correlato all'art. 7 della citata legge della Regione Lombardia n. 5 del 2004, in quanto la società ricorrente — quale esercente l'attività di vendita al dettaglio (grande struttura) — non ha osservato la chiusura domenicale dell'esercizio commerciale;

che, successivamente, la medesima società ricorrente ha proposto, sempre davanti al giudice di pace di Milano, altre tre opposizioni «in tutto identiche a quella di cui sopra, in quanto relative alla impugnazione di identiche violazioni amministrative ancorché accertate in tempi successivi». Queste opposizioni sono state tutte riunite dinanzi al giudice di pace rimettente in quanto preventivamente adito;

che, prima di entrare nel merito della questione, il giudice *a quo* sottolinea l'importanza di interpretare la normativa in materia alla luce della recente evoluzione del sistema della distribuzione, che ha visto la progressiva scomparsa dei tradizionali negozi e il connesso incremento dei grandi centri commerciali, in cui il pubblico è attratto, fra l'altro, «dalla flessibilità di orario»;

che, passando ai singoli motivi di censura, il rimettente evidenzia, innanzitutto, il contrasto esistente tra la norma impugnata e il citato d.lgs. n. 114 del 1998; in particolare, a detta del giudice *a quo*, mentre quest'ultimo decreto ribadisce il principio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost. — «fissando come regola generale la libertà di orario di apertura e limitandosi a prevedere la chiusura domenicale con una sanzione economica e senza ulteriori misure limitative della libertà di impresa» — la norma impugnata «non solo» aumenta la sanzione amministrativa ma la differenzia nel suo ammontare «a seconda della tipologia degli esercizi di vicinato, della struttura media o grande dell'impresa commerciale» e prevede, in caso di reiterazione, la sanzione della sospensione dell'attività di vendita;

che, in particolare, il giudice di pace di Milano osserva come la norma impugnata si ponga in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto sanzionerebbe «gravemente gli operatori commerciali della Regione Lombardia in ordine a quei medesimi fatti che possono essere ovviamente commessi in altre Regioni per le quali vigono le meno severe sanzioni del d.lgs. n. 114 del 1998»;

che il principio di eguaglianza sarebbe inoltre violato dalla previsione di «sanzioni pecuniarie progressivamente crescenti in relazione alla tipologia dell'esercizio commerciale»; una siffatta norma darebbe vita, a detta del rimettente, ad «una ingiustificata discriminazione del trattamento sanzionatorio in relazione a contravvenzioni del tutto identiche». A tal proposito, secondo il giudice di pace, il criterio in parola sarebbe irrazionale, in quanto non si comprenderebbe perché «debba essere più grave la sanzione inflitta ad una grande impresa in un quartiere come quello *de quo* (nel quale non esiste un problema di concorrenza con la tradizionale bottega dei quartieri destinati alla abitazione) rispetto al caso degli esercizi di vicinato»;

che il rimettente lamenta, inoltre, la violazione dell'art. 30 (oggi art. 28) del Trattato istitutivo della Comunità europea, «costituzionalizzato attraverso il richiamo dell'art. 11 della Costituzione». Al riguardo, la norma impugnata, sanzionando l'apertura domenicale anche con la chiusura dell'esercizio, applicherebbe «un limite non consentito» dal «principio della libera prestazione dei servizi» di cui al citato art. 30 (oggi art. 28);

che, secondo il giudice di pace di Milano, la norma regionale impugnata sarebbe in contrasto pure con l'art. 41 Cost., in quanto, prevedendo la sanzione della chiusura dell'attività commerciale, comprimerebbe la libertà di iniziativa economica, la quale, secondo la norma costituzionale richiamata, «può essere limitata soltanto allorché detta attività si svolga «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»»;

che, infine, sarebbe rinvenibile una violazione dell'art. 117 Cost., il quale, a detta del rimettente, imporrebbe al legislatore regionale «di essere coerente con i principi fondamentali di unità dell'ordinamento e di coordinamento degli interessi particolari delle Regioni con il preminente interesse generale dello Stato». Secondo il giudice *a quo*, tale contrasto sarebbe ravvisabile «nel fatto che mentre per lo Stato l'apertura domenicale può dar luogo soltanto a modeste sanzioni pecuniarie, per la Regione Lombardia tale fatto dà luogo a quella gravissima sanzione della sospensione della libertà di iniziativa economica»;

che il rimettente conclude osservando che proprio perché il presente giudizio risulta «incentrato sulla eccepita illegittimità incostituzionale delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 non può essere definito indipendentemente dall'anzidetta questione di costituzionalità»;

che con atto di intervento depositato fuori termine si è costituita in giudizio la Regione Lombardia.

Considerato che, con ordinanza depositata il 7 giugno 2005, il giudice di pace di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004), per violazione degli artt. 3, 11, 41 e 117 della Costituzione;

che, preliminarmente, è inammissibile l'intervento in giudizio della Regione Lombardia, in quanto effettuato oltre il termine stabilito dall'art. 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che la censura di costituzionalità riguardante il comma 2 dell'art. 7 della legge della Regione Lombardia n. 5 del 2004 è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto tale norma non deve essere applicata nel giu-

dizio *a quo*, come si evince dall'ordinanza di rimessione, da cui risulta che oggetto del giudizio stesso sono soltanto i ricorsi avverso le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 dell'art. 7 e non già avverso la sanzione della sospensione dell'attività di vendita prevista dal citato comma 2, non applicata nelle fattispecie sottoposte al giudice rimettente;

che la censura relativa al comma 1 del medesimo articolo 7 della legge della Regione Lombardia n. 5 del 2004 è, invece, manifestamente infondata;

che, infatti, a seguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia «commercio» rientra nella competenza esclusiva residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost;

che, pertanto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), di cui il giudice rimettente lamenta la violazione, si applica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), soltanto alle Regioni che non abbiano emanato una propria legislazione nella suddetta materia, mentre la Regione Lombardia ha già provveduto a disciplinare in modo autonomo la materia stessa;

che, come questa Corte ha statuito, la Regione, in quanto titolare della potestà legislativa sostanziale in una determinata materia, possiede anche la competenza a prevedere le sanzioni per le ipotesi di violazione delle norme regionali emanate in detta materia (*ex plurimis*, sentenze n. 106 e n. 63 del 2006);

che, alla luce della normativa costituzionale prima richiamata, la diversificazione delle legislazioni regionali in una materia appartenente alla competenza residuale delle Regioni non solo non è in contrasto con la Costituzione, ma rappresenta una conseguenza naturale delle sue stesse disposizioni;

che la previsione del comma 1 dell'art. 7 della citata legge regionale di sanzioni pecuniarie progressivamente crescenti in relazione alla tipologia e alle dimensioni degli esercizi commerciali non è palesemente irragionevole, ma, al contrario, risponde ad una evidente necessità di diversificare le sanzioni stesse in rapporto alle differenze di mole, di struttura, di organizzazione e di funzionamento esistente tra i vari esercizi di vendita (sentenze n. 176 del 2004 e n. 59 del 1975);

che il richiamo, contenuto nell'ordinanza di rimessione, all'art. 30 (oggi art. 28) del Trattato che istituisce la comunità europea è inconferente rispetto all'oggetto del presente giudizio, perché — come chiarito dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunità europee — non si applica alle norme nazionali che vietino l'apertura domenicale degli esercizi commerciali al minuto.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 11, 41 e 117 della Costituzione, dal giudice di pace di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 5 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117 della Costituzione, dal giudice di pace di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 maggio 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 54

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 aprile 2006
(della Regione Campania)*

Sanità pubblica - Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione - Direttore Generale della ASL - Requisiti - Previsione in alternativa all'esperienza quinquennale in posizione dirigenziale del mandato parlamentare di senatore, o deputato della Repubblica, o Consigliere regionale - Ricorso della Regione Campania - Denunciata irragionevolezza - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di ordinamento degli uffici ed enti amministrativi dipendenti dalla Regione - Violazione del principio della leale collaborazione per mancanza d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Violazione del principio di tutela della salute - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge 1° febbraio 2006, n. 43, art. 2, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 32, 97, 114, 117, 118, 119 e 120.

Ricorso della Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, on. Antonio Bassolino, rapp.to e difeso, giusta mandato a margine ed in virtù della deliberazione della giunta regionale n. 295 del 4 marzo 2006, dal prof. avv. Vincenzo Coccozza e dall'avv. Vincenzo Baroni dell'Avvocatura regionale, insieme con i quali elett.te domicilia in Roma, presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania alla via Poli n. 29;

Contro: il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 («Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2006.

F A T T O

1. — In data 17 febbraio 2006 è stata pubblicata la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali».

Il comma 5 dell'articolo 2 di tale legge ha integrato l'art. 3-*bis*, comma 3, lett. *b*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che reca, fra l'altro, la disciplina relativa alla nomina del Direttore generale delle Aziende sanitarie locali.

La norma, oggetto del presente ricorso, introduce ulteriori requisiti (alternativi a quelli relativi all'esperienza quinquennale in posizione dirigenziale) per gli aspiranti direttori generali, in particolare l'aver espletato «mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale».

L'intervento legislativo statale è afflitto da una serie di vizi di legittimità che conducono alla proposizione del presente ricorso per i seguenti

M O T I V I

1. — Violazione artt. 114 e 117 Cost., in part. comma 3 e comma 4. Lesione della sfera di competenza delle regioni. Irragionevolezza. Violazione dell'art. 3 Cost. Violazione dei principi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

Con la integrazione normativa impugnata, il legislatore nazionale interviene, per di più con una disposizione irragionevole, sui meccanismi operativi e di funzionamento delle Aziende sanitarie locali.

Si deve eccepire che, stante la natura ditali enti, lo Stato non è titolare di una potestà in materia che ne legittimi l'intervento, e meno che mai nei termini in cui è stato effettuato.

La scelta operata, infatti, in ordine alla «qualità» soggettiva del Direttore generale dell'Azienda non può non ricadere, sul piano degli effetti, nella gestione stessa ad esso affidata e nella generale organizzazione dell'ente.

È necessario delimitare l'ambito materiale al fine di evidenziare la illegittima compressione delle prerogative regionali.

Come è noto, la disciplina relativa alla organizzazione sanitaria ha subito, nel tempo, numerose modifiche che ne hanno progressivamente mutato i caratteri, attribuendo sempre maggiore spazio alla competenza regionale e alla autonomia della singola struttura. Ciò già prima della riforma introdotta dalla legge cost. n. 1/2003.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, attualmente vigente, legge-quadro di settore, riconosce alle regioni un ruolo ampio e determinante.

È il Piano sanitario regionale a prevedere «gli interventi per gli obiettivi di salute ed il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale» (art. 1, d.lgs. 502/1992). Ma soprattutto che «spettano alle regioni ... nel rispetto dei principi stabili dalle leggi nazionali, le funzioni legislative e amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera» (art. 2, comma 1).

In particolare, spettano alle regioni «la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie» (art. 2, comma 2, d.lgs. 502/1992).

Spetta alle regioni l'attività di controllo e di vigilanza.

Le Aziende sanitarie, poi, sono espressamente riconosciute come enti strumentali delle regioni. Dispone l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo «le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza». Così come sono sempre le regioni che provvedono alla nomina degli organi di gestione, alla loro valutazione, alla revoca ovvero alla conferma degli stessi, in quanto funzionali al perseguimento degli obiettivi individuati e assegnati alla regione.

In tale quadro normativo, le Aziende sanitarie locali possono definirsi correttamente Enti regionali, in quanto costituiti, indirettamente gestiti e controllati dalla regione, sulla base degli obiettivi fissati dalla regione medesima.

Si tratta, dunque della organizzazione di amministrazioni che dalla regione dipendono e, di conseguenza, la materia va ascritta a quelle appartenenti alla competenza della regione ai sensi del IV comma dell'art. 117 Cost.

A tale esito ricostruttivo si perviene utilizzando sia una interpretazione letterale, sia logico-sistematica.

È, intanto, utile il confronto testuale tra il precedente e l'attuale art. 117.

La diversità dei contenuti del precedente elenco dell'art. 117 della Carta del 1948 e del nuovo (elenco) di cui al terzo comma dello stesso art. 117, relativamente alle materie di potestà concorrente propone un criterio di carattere generale relativo alla tendenziale volontà del legislatore costituzionale di trasferire alla potestà legislativa residuale delle regioni, ciò che in precedenza era attribuito alla potestà concorrente.

Pertanto, con riferimento alla materia «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione», è notevole la sua eliminazione dal catalogo della potestà concorrente, perché segnala l'intervenuto ampliamento della competenza legislativa regionale in tale settore materiale che è, d'altro canto, essenziale per lo svolgersi dell'autonomia costituzionale dell'Ente.

Ad integrazione ditale elemento ricostruttivo, è significativo che il secondo comma dell'art. 117 Cost., nell'individuare le materie di spettanza statale, indichi in maniera espressa soltanto «l'ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali», specificando, quindi, che la disciplina legislativa statale, nel settore materiale, può riguardare esclusivamente gli apparati organizzativi centrali o da questi dipendenti.

Seguendo tale impostazione ne discende la illegittimità di una legge statale che intervenga, dopo la riforma costituzionale del 2001, con disposto compiuto ed esaustivo, in un ambito in cui l'intervento dello Stato è da ritenersi precluso.

A conclusioni non dissimili, invero, si perviene laddove si volesse privilegiare, nella qualificazione dell'intervento, l'aspetto, per così dire, «sanitario» e, dunque si ritenesse che tale organizzazione sia in qualche modo attratta nell'ambito della materia «tutela della salute».

La normativa statale, infatti, sarebbe illegittima in quanto non esprimerebbe un principio, ma una disposizione autoapplicativa che non lascia spazio, anche limitato, ad una scelta regionale diversamente modulata, attraverso una ipotetica normazione ulteriore, richiedendo la disciplina solo una attività materiale di esecuzione.

Al contrario i principi fondamentali devono «riguardare in ogni caso il modo di esercizio della potestà legislativa regionale e non comportare l'inclusione o l'esclusione di singoli settori dalla materia o dall'ambito di essa» (Corte cost. sent. 482/1995).

2.— Irragionevolezza. Lesione della sfera di competenza della regione. Violazione dei principi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Violazione dell'art. 32 e 97 Cost.

La previsione normativa si mostra anche irragionevole e contraddittoria rispetto agli obiettivi che si propone. E ciò, come si dirà, si risolve indirettamente anche in una non consentita lesione della sfera di competenza attribuita alla regione.

Laddove, infatti, si volesse ritenere che i contenuti della norma impugnata siano definibili come principi fondamentali della materia, gli stessi dovrebbero essere volti ad assicurare che la direzione generale delle AA.SS.LL. sia affidata a soggetti in possesso di adeguate conoscenze ed esperienza nel settore.

È evidente che, se vi è la possibilità di riservare allo Stato parte della disciplina di nomina degli organi dell'Azienda, è perché ciò sia funzionale alla tutela della salute, attraverso la migliore organizzazione dei servizi sanitari. Esclusivamente in tale ottica potrebbe trovare spazio un intervento statale, ossia su un piano di garanzia della «qualità».

Fuori da scelte ragionevoli e coerenti con i principi costituzionali richiamati in epigrafe, si determina solo una illegittima lesione di uno spazio (di organizzazione) riservato alla regione.

Non a caso la previsione risulta del tutto contraddittoria anche rispetto all'intero impianto normativo di riferimento: allo stesso d.lgs. 502/1992 nonché al d.l. n. 512/1994 ai quali rinvia, le cui discipline di selezione del personale direttivo sono certamente volte a privilegiare esperienze gestionali, di livello dirigenziale, presso altre strutture equivalenti.

3. — Violazione del principio di leale cooperazione. Lesione della sfera di competenza della regione. Violazione degli artt. 114, 117, 118 e 120 della Costituzione. Violazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in part. art. 124.

Si deve osservare ancora come l'intervento legislativo statale si mostri lesivo delle competenze regionali, anche laddove si volesse pervenire alla conclusione (che non sembra sostenibile) che alcun mutamento vi sia stato nel settore materiale dell'intervento a seguito della riforma introdotta dalla legge cost. n. 1/2003.

Nell'evoluzione del sistema previgente, il ruolo della regione aveva ottenuto un preciso riconoscimento e tale da imporre una coodeterminazione della stessa nelle scelte relative all'oggetto di cui si discute.

Al riguardo, si ricorda che il d.lgs. 112/1998 aveva già operato un ampio trasferimento delle funzioni amministrative a favore degli enti locali, in particolare delle regioni.

Per ciò che concerne l'ambito materiale «tutela della salute», l'art. 124, pur conservando allo Stato la determinazione dei requisiti minimi relativi «all'ammissione all'impiego del personale delle Aziende USL e ospedaliere, nonché al conferimento degli incarichi dirigenziali», ha espressamente stabilito che questa dovesse essere effettuata «d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni».

È evidente che, a prescindere dal valore che si è ritenuto di attribuire a tale intesa (in senso forte o in senso debole), l'assenza di qualsiasi partecipazione della regione viola il principio di leale cooperazione.

P. Q. M.

Si conclude affinché l'ecc.ma Corte costituzionale voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per violazione degli artt. 3, 32, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione nonché del principio di leale cooperazione fra Stato e Regione e per lesione della sfera di competenza della regione.

Napoli-Roma, addì 7 aprile 2006.

PROF. AVV. VINCENZO COCOZZA - AVV.: VINCENZO BARONI

N. 55

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 aprile 2006
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Lavoro e occupazione - Legge della Regione Puglia - Disposizioni concernenti la conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti - Previsto mantenimento dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un lavoro temporaneo o a tempo determinato fino dodici mesi o sei mesi se si tratta di giovani, indipendentemente dal reddito che ne sia derivato - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione della potestà legislativa esclusiva statale nella materia della previdenza sociale - Contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale nella materia concorrente della tutela e sicurezza del lavoro.

- Legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4, art. 1, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. o) e comma terzo; decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, art. 4, comma 1, lett. a), c), e d), come sostituito dall'art. 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

Lavoro e occupazione - Legge della Regione Puglia - Disposizioni concernenti la conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti - Prevista applicazione retroattiva (1° gennaio 2003) - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai soggetti di altre Regioni in analoga situazione - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4, art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Puglia, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, per la declaratoria della illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia n. 4 del 9 febbraio 2006, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 17 febbraio 2006, n. 22, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2006.

F A T T O

In data 17 febbraio 2006 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia la legge regionale n. 4 del 9 febbraio 2006, recante «Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti». Con detta normazione la Regione ha regolamentato le ipotesi nelle quali il lavoratore, pur temporaneamente occupato, può mantenere i benefici dallo *status* di disoccupato.

In particolare, la legge regionale, nel suo unico articolo, ha previsto che «1. I lavoratori che accettino un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata fino a dodici mesi, conservano lo *status* di disoccupati, indipendentemente dal reddito che ne sia derivato, il quale non concorre, ai fini della presente legge, alla soglia di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni e integrazioni. È escluso ogni effetto delle norme di cui alla presente legge sull'accesso alle prestazioni previdenziali. Gli uffici competenti operano nei confronti dei suddetti lavoratori solo la sospensione di cui all'art. 5, lettera d), del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del d.lgs. n. 181/2000). 2. Qualora si tratti di giovani, come individuati dall'art. 1, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 181/2000, così sostituito dal d.lgs. n. 297/2002, il periodo di lavoro che determina la sospensione non deve superare la durata di sei mesi. 3. Le norme di cui alla presente legge si applicano a far data dal 1° gennaio 2003.».

La legge appare in contrasto in tutte le sue disposizioni con il dettato costituzionale, eccedendo le competenze regionali, e deve pertanto essere dichiarata costituzionalmente illegittima e conseguentemente annullata sulla base delle seguenti considerazioni in punto di

D I R I T T O

1. — Va preliminarmente evidenziato che la materia regolamentata dalla legge regionale in esame rientra nel campo della previdenza sociale — atteso che lo stato di disoccupazione costituisce il presupposto per una serie

di benefici rientranti in tale settore — e della tutela e sicurezza del lavoro. Sotto il primo profilo sussiste la competenza esclusiva della legislazione statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. *o*) della Costituzione, mentre sotto il secondo vi è competenza concorrente tra la legislazione statale e quella regionale, di tal che è riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali (art. 117, comma 3, Cost.).

In tale contesto il legislatore statale ha quindi posto la normativa di principio con l'art. 4 del d.lgs. n. 181/2000 (come sostituito dall'art. 5, d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297), disposizione che, nel regolamentare la perdita dello stato di disoccupazione, demanda alle regioni la determinazione di procedure uniformi in materia di accertamento di detto stato sulla base dei seguenti, chiarissimi principi:

«*a*) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468; *b*) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3; *c*) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle regioni; *d*) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.»

La legge n. 4/2006 della Regione Puglia appare pertanto invasiva delle competenze statali.

2. — Come visto, i commi 1 e 2 della legge regionale prevedono una conservazione (sospensione) dello *status* di disoccupato in caso di accettazione di un lavoro temporaneo o a tempo determinato per un periodo diverso (e più lungo) rispetto a quello indicato dalla legge statale (lettera *a*); e ciò indipendentemente dal reddito che ne possa derivare mentre il d.lgs. n. 181/2000 ha previsto un preciso tetto (lettera *d*) ora riportata).

Così facendo il legislatore regionale ha evidentemente ecceduto dalle proprie competenze, consentendo la conservazione dello *status* di cui si tratta al di fuori delle ipotesi previste dalla norma interposta, contenente disciplina di principio fondamentale, vincolante in quanto riservata allo Stato.

3. — Non sfugge a doglianza nemmeno quanto previsto nel terzo comma dell'art. 1 della legge regionale in esame, censurabile laddove afferma la retroattività dei criteri posti nei due commi precedenti.

Una tale previsione contrasta, infatti, con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, stabilendo una irragionevole e immotivata disparità di trattamento rispetto alla analoga situazione nella quale versino i soggetti di altre regioni e contrastando con il principio di buon andamento dell'Amministrazione, onerando la stessa di complesse indagini e accertamenti e facendo in ultima analisi gravare sulla stessa prestazioni per le quali si erano già consolidate situazioni difformi.

Conclusivamente, l'articolo unico della legge della Regione Puglia n. 4/2006 è costituzionalmente illegittimo e tale dovrà essere dichiarato, con conseguente annullamento, in quanto invasivo delle competenze statali per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. *o*), dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, dell'art. 4, comma 1, lett. *a*), *c*), *d*), del d.lgs. n. 181/2000 (norma interposta), nonché degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

P. Q. M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittima e conseguentemente annullare la legge della Regione Puglia n. 4 del 9 febbraio 2006, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 17 febbraio 2006, n. 22, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2006, nelle parti e per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. — *estratto della delibera del Consiglio dei ministri 29 marzo 2006;*
2. — *copia della legge regionale impugnata.*

Con ogni salvezza.

Roma, addì 6 aprile 2006

AVVOCATO DELLO STATO: Massimo SALVATORELLI

N. 138

Ordinanza del 17 febbraio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 aprile 2006) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria sul ricorso proposto da White e Black Distribuzioni discografiche S.r.l. contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Tortona.

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda - Competenza all'irrogazione attribuita all'Agenzia delle Entrate - Conseguente competenza del giudice tributario sulle relative controversie, anziché del giudice ordinario (del lavoro) - Irrazionalità - Violazione del principio del divieto di istituzione di giudici speciali.

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito in sede di conversione dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all'art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
- Costituzione, artt. 102, comma secondo, e VI Disposizione transitoria e finale.

In subordine: Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse.

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, art. 3.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 282/2004, depositato il 17 maggio 2004, avverso avviso irrogazione sanzioni n. R04LS0300004.

Sanzione amministrativa 2002, contro Agenzia entrate - Ufficio Tortona proposto dal ricorrente White e Black Distribuzioni Discografiche S.r.l., corso Romita, 10 - 15057 Tortona (Alessandria) difeso da Dolcini Enrico, corso Repubblica, 25 - 15057 Tortona (Alessandria).

La Commissione

O S S E R V A

Ricevuta la notifica di un provvedimento irrogativo della sanzione prevista dall'art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, nel testo risultante dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73, la società ricorrente lo impugna lamentando vizi procedurali nella contestazione e infondatezza nel merito.

Dall'esame della norma citata, questa Commissione ritiene di eccepire d'ufficio due motivi di incostituzionalità, che pertanto devono essere sottoposti, in via graduata, al vaglio della Corte costituzionale, attesa la loro rilevanza rispetto al *decidendum* e la loro non manifesta infondatezza.

Va anzitutto rilevato che, per il combinato disposto dell'art. 3 citato e dell'art. 2, primo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la designazione — da parte del legislatore — dell'Ufficio delle Entrate quale Ufficio competente alla irrogazione della sanzione di cui allo stesso art. 3, determina la estensione della giurisdizione della Commissione tributaria ad una materia estranea al processo tributario, quale è quella dell'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato cosiddetto sommerso. Ritiene questa Commissione che tale estensione violi l'art. 102, secondo comma e la VI disposizione transitoria della Costituzione, giusta l'insegnamento della Corte costituzionale, secondo il quale il riordino delle giurisdizioni «speciali» trova il limite di non snaturare le materie attribuite alla loro competenza (*cf.* sentenza

23 aprile 1998, n. 144). A tacer del fatto che l'esclusione della prova testimoniale, giustificata dalla specificità del processo tributario (*cfr.* Corte costituzionale 21 gennaio 2000, n. 18), mal si concilierebbe comunque con un giudizio il cui contenuto è normalmente quello di accertare l'esistenza di un rapporto di subordinazione.

In via subordinata a quanto precede, va rilevata l'incostituzionalità dell'art. 3 più volte citato, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, laddove la norma indica in un elemento fisso (il primo giorno dell'anno) il *dies a quo* del periodo cui fare riferimento per la determinazione della pena. La disparità di trattamento appare evidente sol che si pensi che la determinazione della pena, non riferita alla durata effettiva del rapporto di lavoro sommerso, trova identico parametro, secondo la norma in esame, per coloro cui la contestazione è stata fatta nello stesso giorno dell'anno, indipendentemente dal giorno in cui è iniziato il comportamento sanzionato (e quindi indipendentemente dalla sua durata); con che, di riflesso, la sanzione così come configurata dalla legge, crea una disparità di trattamento tra coloro che, pur avendo commesso una violazione di uguale durata, hanno ricevuto la contestazione in un differente giorno dell'anno.

La rilevanza delle questioni di illegittimità è in *re ipsa*, giacché il giudizio sulla legittimità dell'irrogazione della sanzione, messa in dubbio dal ricorrente sotto il profilo del merito, dipende comunque dalla permanenza nell'ordinamento dell'art. 3, comma 3 della legge n. 73 del 2002.

Ovviamente i rilievi di incostituzionalità assorbono, per la loro pregiudizialità, i motivi di impugnazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953;

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, per i motivi sopra esposti, sia la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, decreto-legge 22 febbraio 2002 come sostituito, in sede di conversione, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 in relazione all'art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per contrasto con l'art. 102, secondo comma e la VI disposizione transitoria della Costituzione; sia in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 3 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Per l'effetto, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della segreteria, e sospende il giudizio in corso.

Manda alla segreteria della Commissione di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Alessandria, addì 17 febbraio 2005

Il Presidente: BOVERIO

Il relatore: ROMANO

N. 139

Ordinanza del 25 febbraio 2006 emessa dal Tribunale di Cuneo nel procedimento civile vertente tra Ciravegna Vincenzo contro Provincia di Cuneo

Impiego pubblico - Dipendenti di pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni lavorative non superiori al 50 per cento di quello a tempo pieno - Divieto di iscrizione all'albo professionale - Ingiustificato deteriore trattamento dei pubblici dipendenti abilitati all'esercizio della professione di avvocato rispetto a quelli abilitati all'esercizio di altre professioni (es., commercialisti, ingegneri), per i quali non sussiste detta limitazione - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto agli avvocati della comunità europea pubblici dipendenti - Incidenza sul diritto al lavoro - Violazione dei principi di tutela del lavoro e di libertà di iniziativa economica privata.

- Legge 25 novembre 2003, n. 339, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 41.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

Con ricorso depositato in cancelleria il 19 settembre 2005 il dott. Vincenzo Ciravegna, dipendente della Provincia di Cuneo con qualifica di impiegato di livello C3, profilo di agente caccia e pesca, ha impugnato avanti a questo tribunale il provvedimento con cui la datrice di lavoro in data 10 marzo 2001 ha respinto la domanda di trasformazione del rapporto da rapporto di lavoro a tempo pieno a rapporto di lavoro a tempo parziale, con orario pari al 50 per cento di quello a tempo pieno, domanda presentata dal medesimo in data 1° marzo 2005 e motivata dall'intenzione di esercitare la professione di avvocato.

Il «part time» è stato negato dall'Amministrazione sul rilievo che la legge 25 novembre 2003, n. 339, ha sancito l'incompatibilità tra la posizione di pubblico dipendente, anche in regime di «part time» c.d. ridotto (e cioè con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno) e l'esercizio della professione di avvocato, stabilendo che le disposizioni di cui all'art. 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati e facendo in tal modo rivivere i limiti e i divieti di cui art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

L'art. 3 del regio decreto-legge 1578/1933 («Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore») stabiliva, al comma 2, che l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile «con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle province, dei comuni (...) ed in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle province e dei comuni».

Dalla suddetta disposizione erano eccettuati, in virtù del comma 4 dell'art. 3, «i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari della Repubblica» nonché «gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestanto la loro opera».

L'art. 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»: c.d. legge finanziaria per l'anno 1997) ha abrogato il divieto di iscrizione all'albo degli avvocati prevista dall'art. 3, comma 3, stabilendo che «le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno».

Il successivo comma 57 ha precisato che «il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Il richiamato art. 58, comma 1, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 («Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421») disponeva che «resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 ss. del T.U. approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché, per i rapporti di lavoro parziale, dell'art. 6, comma 2, del d.P.C.m. 17 marzo 1989 n. 117».

L'art. 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339 («Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato») ha infine ripristinato l'incompatibilità tra la posizione di pubblico dipendente e l'esercizio della professione di avvocato, stabilendo che «le disposizioni di cui all'art. 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti ed i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni».

Orbene, secondo il ricorrente, l'art. 1 della legge n. 339/2003 violerebbe gli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.

L'eccezione di incostituzionalità, ad avviso di questo giudice, è rilevante e non manifestamente infondata.

In punto rilevanza, va osservato che dagli atti risulta che il dott. Ciravegna, laureato in giurisprudenza, ha conseguito in data 16 ottobre 2003 l'idoneità all'esercizio della professione di avvocato.

L'unico ostacolo allo svolgimento della suddetta libera professione da parte del ricorrente è rappresentato, pertanto, dal divieto reintrodotta dall'art. 1 della legge n. 339/2003 (divieto che costituisce altresì l'unico motivo in base al quale la Provincia di Cuneo ha negato il «part time» al ricorrente, avendo quest'ultimo dichiarato nella relativa domanda che la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale era finalizzata allo svolgimento dell'attività di avvocato).

Dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 339/2003 sorgono, anzitutto, con riferimento all'art. 3 Costituzione.

Nel quadro legislativo attuale in cui vige il principio generale secondo il quale il pubblico dipendente in regime di «part time» c.d. ridotto può esercitare la libera professione per la quale abbia conseguito la richiesta abilitazione, il divieto di iscrizione agli albi degli avvocati fatto rivivere dall'art. 1 della legge n. 339/2003 rappresenta una *lex specialis* dettata con riferimento ad una sola, specifica, libera professione.

Al dipendente delle pubbliche amministrazioni, anche se in regime di «part time» c.d. ridotto, è inibito, in via generale ed astratta, l'esercizio della professione di avvocato, mentre analogo divieto non vale con riferimento a tutte le altre libere professioni (medici, ingegneri, architetti, commercialisti, geometri, ragionieri, eccetera).

La normativa censurata dovrebbe, per essere rispettosa dell'art. 3 della Costituzione ossia per non creare una ingiustificata disparità di trattamento, trovare giustificazione in principi di rango costituzionale o comunque in ragioni che rendano effettivamente diversa la situazione del pubblico dipendente che esercita la professione di avvocato da quella del pubblico dipendente che svolge qualsiasi altra professione «liberale».

Una ragione giustificatrice della deroga alla *lex generalis* di cui all'art. 1, comma 56, della legge n. 662/1996 non sembra rinvenibile né se si guarda il problema dal punto di vista della professione forense né se lo considera dal punto di vista della pubblica amministrazione.

Sotto il primo profilo va osservato che nel corso dei lavori preparatori della legge n. 339/2003 è stato frequentemente affermato che il divieto di esercizio della professione di avvocato da parte del pubblico dipendente in regime di «part time» c.d. ridotto avrebbe come finalità quella di assicurare l'indipendenza del difensore (intesa in senso ampio e tecnico di mancanza di subordinazione) e l'inviolabilità del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Tale motivazione non appare convincente.

L'idoneità allo svolgimento della professione di avvocato, per quanto riguarda il possesso delle capacità e delle cognizioni tecniche, è attestata dal superamento dell'esame di Stato che l'aspirante deve obbligatoriamente sostenere per conseguire l'abilitazione all'esercizio di detta professione.

Quanto alla fedeltà al mandato conferito dal cliente, essa non appare affatto pregiudicata dal rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione, in quanto nell'esercizio della professione di avvocato il pubblico dipendente non è soggetto agli ordini e alla direttive della datrice di lavoro, ma esclusivamente alle norme deontologiche valide per tutti gli iscritti all'ordine (e al riguardo vengono in considerazione il Codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale forense il 17 aprile 1997 e quello europeo, approvato dal Consiglio degli Ordini forensi europei il 28 ottobre 1998), norme a garanzia dell'osservanza delle quali sono contemplate sanzioni disciplinari e, ove occorra, anche sanzioni penali (artt. 380 e 622 c.p.).

Nei lavori preparatori ricorre poi sovente l'affermazione secondo la quale la possibilità che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni possano essere iscritti agli albi degli avvocati verrebbe ad instaurare «uno strano rapporto di interazione pubblico-privato per cui il prestigio del difensore non sarà più basato sulla sua professiona-

lità, ma sul suo potere nell'ambito dell'amministrazione con creazione di una clientela al di fuori di una corretta concorrenza professionale e di una commistione di interessi privati in attività pubbliche» (relazione alla proposta di legge n. 543 d'iniziativa dei deputati Bonito, Leoni, Finocchiaro, Kessler, Carboni, Lucidi, Crucianelli, Grillini, Mancini, Siniscalchi, presentata alla Camera dei deputati il 6 giugno 2001).

Si tratta di situazioni di mero fatto che vanno, se del caso, affrontate e risolte con la previsione di limitazioni territoriali all'esercizio della professione di avvocato da parte del pubblico dipendente occupante, in seno all'amministrazione, una posizione suscettibile di fungere da «richiamo di clientela» (si pensi all'avvocato che contemporaneamente è anche cancelliere o ufficiale giudiziario) e non già con l'introduzione di un divieto generale ed indiscriminato avente come destinatario qualsiasi pubblico dipendente e quindi anche quello che dalle mansioni svolte presso l'Amministrazione di appartenenza non può trarre alcun indebito vantaggio ai fini del reperimento della clientela (come è il caso del ricorrente, dipendente della Provincia di Cuneo con qualifica di impiegato di livello C3, profilo di agente caccia e pesca).

In ogni caso la medesima considerazione varrebbe anche per altre professioni «liberali», con riferimento alle quali, tuttavia, non è previsto analogo divieto (si pensi, ad esempio, all'esercizio della professione di architetto o di geometra da parte di un impiegato in servizio presso un ufficio tecnico comunale).

Va evidenziato, del resto, che il timore che il prestigio del difensore possa basarsi, anziché sulle qualità personali, sulle funzioni pubbliche ricoperte non ha impedito al legislatore di sancire la compatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con l'attività di professore di università o istituti secondari statali o con incarichi quali quelli di giudice di pace, giudice tributario, giudice onorario di tribunale e vice procuratore onorario (anzi addirittura i V.P.O. possono esercitare la professione di avvocato anche nella stessa circoscrizione purché in sedi distaccate).

Sotto altro punto di vista il divieto reintrodotta dall'art. 1 della legge n. 339/2003 non può essere giustificato con l'esigenza di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione.

La normativa vigente, invero, già prevede una serie di limiti che appare idonea a salvaguardare l'anzidetta esigenza, come ha avuto modo di mettere in luce la Corte costituzionale nella sentenza n. 189 dell'11 giugno 2001, con la quale sono state dichiarate non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e 56-bis, della legge n. 662/1996 sollevate dal Consiglio nazionale forense con riferimento agli artt. 3, 4, 24, 97 e 98 della Costituzione.

Anzitutto, l'art. 1 della legge n. 662/1996, nell'abrogare il divieto di iscrizione agli albi degli avvocati nei confronti dei pubblici dipendenti in regime di «part time» c.d. ridotto, ha stabilito, al comma 56-bis (introdotto dal d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140) che ai suddetti dipendenti non solo non possono essere conferiti incarichi da parte della pubblica amministrazione, ma che non è neppure consentito loro di assumere il patrocinio in controversie in cui questa sia parte.

L'art. 1, comma 58, della legge n. 662/1996 consente poi all'Amministrazione di negare la trasformazione del rapporto a tempo pieno in «part time» nel caso in cui l'ulteriore attività di lavoro (subordinato o autonomo) del dipendente «comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta», ovvero di differire la trasformazione stessa, per un periodo non superiore a sei mesi, allorché possa derivarne grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione medesima.

Il successivo comma 58-bis (anch'esso introdotto dal citato d.l. n. 79/1997) ha demandato alle singole amministrazioni — ferma la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse — di individuare (con decreto ministeriale emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica) le attività da considerare «comunque non consentite», in «ragione della interferenza con i compiti istituzionali».

In attuazione di tale norma sono state emanate istruzioni generali da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri (in particolare, la circolare del 18 luglio 1997) e specifiche previsioni ad opera delle singole amministrazioni, tra cui il Ministero della giustizia (d.m. 6 luglio 1998), il Ministero delle finanze per i dipendenti dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato (d.m. 20 settembre 2000) e per i propri dipendenti (d.m. 15 gennaio 1999), il Ministero per i beni culturali e ambientali (d.m. 5 giugno 1998 e circolare del 4 febbraio 1999), il Ministero dei trasporti e della navigazione (d.m. 14 maggio 1998).

Infine, il comma 2-ter dell'art. 18 della legge n. 109/1994 (inserito dall'art. 9, comma 30, della legge n. 415/1998) esclude in modo assoluto che i pubblici dipendenti possano espletare, nell'ambito territoriale del proprio ufficio, incarichi professionali per conto delle amministrazioni di appartenenza.

La disparità di trattamento creata dal denunciato art. 1 della legge n. 339/2003 risulta ancor più accentuata ove si ponga mente alla normativa comunitaria.

L'art. 2 della direttiva n. 98/5/CE stabilisce che «gli avvocati hanno diritto di esercitare stabilmente le attività di avvocato in tutti gli Stati membri con il proprio titolo professionale di origine».

Il successivo art. 5, comma 1, dispone che «l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine svolge le stesse attività professionali dell'avvocato che esercita con il corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante».

La stessa direttiva prevede inoltre la possibilità di costituire società tra avvocati e società con avvocati di altri Stati membri.

Orbene, come ha osservato il ricorrente, il dipendente pubblico italiano, anche se in regime di «part time» c.d. ridotto e anche se in possesso dell'abilitazione professionale, non può, in base alla legge n. 339/2003, iscriversi agli albi degli avvocati italiani e conseguenzialmente non può esercitare la professione di avvocato neppure negli altri Stati membri in quanto l'art. 3 della direttiva, al comma 2, stabilisce che «lo Stato membro ospitante procede all'iscrizione dell'avvocato straniero su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine».

Viceversa, l'avvocato straniero che sia anche pubblico dipendente può esercitare in Italia e può partecipare a società di avvocati con professionisti italiani.

L'ostacolo frapposto dalla norma censurata allo svolgimento dell'attività professionale per la quale si è conseguita la prescritta abilitazione appare inoltre in contrasto non solo con l'art. 3 della Costituzione, ma anche con altre norme della Carta fondamentale e segnatamente con l'art. 4, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, e con l'art. 35, che tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Appare infine vulnerato anche l'art. 41 della Costituzione, in quanto il divieto posto dall'art. 1 della legge n. 339/2003 all'esercizio della professione di avvocato da parte dei pubblici dipendenti non può dirsi dettato da «fini sociali», laddove, come ha evidenziato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere n. 48/01 e come ha affermato anche la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 189/2001, le disposizioni della legge n. 662/1996, delle quali la norma qui impugnata esclude l'applicazione con riguardo alla sola professione forense, «sono intese a favorire l'accesso di tutti i soggetti in possesso dei prescritti requisiti alla libera professione e cioè ad un ambito del mercato del lavoro che è naturalmente concorrenziale».

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga comunicata alla parte costituita e indi notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cuneo, addì 24 febbraio 2006

Il giudice: CAVALLO

06C0413

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzini, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE

Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici

Piazza Verdi 10, 00198 Roma

fax: 06-8508-4117

e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	€ 320,00
Abbonamento semestrale	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 6 0 5 1 7 *

€ **4,00**